SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 74

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 aprile al 6 maggio 1998)

INDICE

AVOGADRO: sugli incentivi previsti per le zone montane (4-09977) (risp. MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*) *Pag.* 5505

BEVILACQUA: sul trattamento degli insegnanti tecnico-pratici (4-07106) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5508

BONATESTA: sulle richieste di pensionamento presentate dai docenti (4-05539) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5509

BORNACIN: sul Teatro comunale dell'Opera di Genova (4-08800) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) 5511

COLLA: sulla presenza di nomadi nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna) (4-08405) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 5512

CORRAO: sulla politica di bilancio dell'Ente poste italiane (4-07716) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5513

COSTA: sulla liberalizzazione della rete di vendita di prodotti editoriali (4-06520) (risp. PARISI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 5515

sul mancato reclutamento di allievi della Guardia di finanza (4-08363) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) *Pag.* 5516

DANIELI: sull'opportunità di chiudere le iscrizioni agli istituti magistrali (4-05381) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5517

DEMASI: sui servizi postali a Cava dè Tirreni (Salerno) (4-09739) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5518

DOLAZZA: sulla rete scolastica in provincia di Bergamo (4-05027) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5519

FOLLIERI: sulle recenti dichiarazioni del dottor Gherardo Colombo (4-09783) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 5521

FUSILLO: sul conservatorio di Monopoli (4-07056) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5523

sulle modalità organizzative degli esami di Stato per il 1997-98 (4-07600) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5527

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

GIOVANELLI: sui contributi ordinari al comune di Busana (Reggio Emilia) (4-09248) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) *Pag.* 5528

GRECO: sul conservatorio di Monopoli (4-04305) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5524

GUERZONI: sull'insegnamento di materie alternative alla religione nella provincia di Modena (4-08705) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5530

LAURO: sull'istituto professionale per operatori termici di Lacco Ameno, nell'isola di Ischia (4-05305) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5532

sulla necessità espressa dal Ministro della pubblica istruzione di valorizzare la figura di Antonio Gramsci (4-05912) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5533

sull'ufficio postale di Monte di Procida (Napoli) (4-07255) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5535

sulla scuola materna «Montessori» di Monteruscello-Pozzuoli (Napoli) (4-08545) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5536

LAURO, BALDINI: sull'attività del giornalista della RAI Luigi Necco, consigliere comunale a Napoli (4-09302) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5537

MAGGI, SPECCHIA: sul conservatorio di Monopoli (4-04485) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5525

MANCA: sul piano di risanamento del comune di Cavallino di Lecce (4-08804) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 5538

MANCONI: sulla partecipazione alle gite scolastiche di portatori di *handicap* (4-07889) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5540

MARRI, BEVILACQUA: sull'inserimento della storia dell'arte tra le materie di insegnamento della scuola dell'obbligo (4-08125) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 5541

MILIO ed altri: sulle somme elargite ai collaboratori di giustizia (4-03446) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 5543

PEDRIZZI, BEVILACQUA: sull'aumento del costo dei libri di testo (4-05518) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5546

PREDA: sull'alienazione degli alloggi di proprietà dello Stato (4-04364) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 5548

SELLA DI MONTELUCE: sulla determinazione del reddito di impresa per attività commerciali (4-08331) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 5550

SERENA: sulle disposizioni relative alle corse automobilistiche (4-03181) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 5552

sulla mancata esposizione della bandiera tibetana in occasione dell'insurrezione di Lhasa (4-04989) (risp. MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 5554

sull'invenzione di un dispositivo che permette di oscurare canali televisivi (4-07325) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5555

SERENA ed altri: sulla candidatura del Veneto come sede delle Olimpiadi invernali del 2006 (4-09336) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) 5556

SERVELLO: sulla «maxi-sperimentazione» scolastica (4-06904) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5558

sull'attività della Commissione per la prosa (4-09355) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) 5562

sull'Istituto del dramma italiano (4-09372) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) 5562

SERVELLO, PONTONE: sul criptaggio dei programmi della RAI irradiati via satellite (4-09216) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) *Pag.* 5564

SPECCHIA: sugli istituti professionali statali per i servizi sociali (4-04504) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5565

SQUARCIALUPI: sulla cooperativa «Chico Mendez» di Milano (4-08932) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 5566

SPERONI: sull'inserimento nelle rassegne stampa della RAI dell'«Osservatore Romano» e non di altri quotidiani esteri in lingua italiana (4-06155) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) *Pag.* 5567

TERRACINI: sulla tutela della professionalità dei docenti (4-03891) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 5568

VEDOVATO: sull'ufficio postale di Mercurago nel comune di Arona (Novara) (4-09132) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5570

WILDE: sulla mancata autorizzazione allo svolgimento del torneo di bocce «Gran premio della Padania» (4-08071) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) 5571

AVOGADRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che con la legge n. 97 del 31 gennaio 1994 erano state emanate nuove disposizioni per le zone montane;

che con la legge regionale n. 33 del 13 agosto 1997 della regione Liguria erano state emanate disposizioni attuative della succitata legge n. 97 del 1994;

che in particolare l'articolo 10, comma 2, della legge n. 97 del 1994 prevede la «possibilità da parte del CIPE di stabilire una riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive» a favore dei comuni montani;

che l'articolo 14 prevede la possibilità da parte del CIPE e delle regioni di decentrare nei comuni montani di attività e servizi;

che inoltre incentivi e facilitazioni sono previsti anche negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 della legge regionale n. 33 del 1997;

che, a fronte di tutto quanto sopra esposto, tali leggi non trovano ancora applicazione e non vi è neppure chiarezza per ciò che riguarda le modalità con cui accedervi;

che in particolare di questo si è lamentato, tramite una delibera consigliare, il comune di Pornassio (Imperia), facente parte della Comunità montana Valle Arroscia con sede a Pieve di Teco ed inserito in Classe I (comuni con alto indice di svantaggio),

si chiede di conoscere:

a che punto sia lo stato di attuazione della legge n. 97 del 1994;

quali iniziative siano state predisposte o si intenda predisporre per consentire a tutti i comuni che si trovano nelle condizioni di accedervi di essere informati sulle procedure e sulle modalità da seguire. (4-09977)

(11 marzo 1998)

RISPOSTA. – Per delega disposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde all'atto parlamentare in oggetto, con il quale sostanzialmente si chiede lo stato di realizzazione degli incentivi e delle facilitazioni previste in favore delle zone montane dalla legge n. 97 del 1994 cui si connettono, per quanto riguarda la Liguria, le disposizioni recate dalla legge regionale n. 33 del 1997. In proposito si fa presente che la legge n. 97 del 1994 implica una competenza d'intervento orizzontale di varie amministrazioni dello Stato, ciascuna delle quali ha incontrato

obiettive difficoltà in sede attuativa delle provvidenze previste. Solo di recente è stata assegnata per delega una funzione di coordinamento ad un Sottosegretario del Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per cui solo ora si è potuto costituire un punto di riferimento complessivo delle politiche settoriali in materia. Inoltre, è in corso la predisposizione, in relazione agli stanziamenti previsti nella legge finanziaria per il 1998, di un disegno di legge che rivisita la legge n. 97 ed interviene sugli articoli che, come è stato ricordato, non sono stati applicati o hanno fatto registrare, al momento dei tentativi di applicazione, qualche difficoltà.

È previsto che si svolga nel mese di giugno la seconda conferenza nazionale della montagna, organizzata congiuntamente dal sistema delle autonomie locali, dal Governo e dal CNEL. In quella sede sarà possibile discutere, con tutti i soggetti interessati, le modifiche alla legge per renderla finalmente e pienamente operativa; in particolare, sarà possibile avere, anche grazie agli stanziamenti previsti nella legge finanziaria del 1998, un meccanismo di finanziamento a regime della legge per la montagna. Uno dei limiti della legge n. 97, forse anche per la fase convulsa nella quale è stata approvata, è che essa prevedeva un meccanismo finanziario per il triennio 1994-1996, mentre al termine di tale periodo non prevedeva più nessuna forma di finanziamento. Con la legge finanziaria del 1998 si sono create le condizioni per introdurre un meccanismo di finanziamento a regime.

Per quanto riguarda invece le risorse, occorre precisare che dal 1997 vige un regime di blocco degli impegni, e che a tale regime sono stati sottoposti anche gli stanziamenti 1995-1997 relativi alla legge sulla montagna. Entro i limiti previsti dalle leggi di blocco degli impegni si è proceduto ad emettere mandati per il 60 per cento delle risorse stanziate, ammontanti rispettivamente a 50 miliardi per il 1995 e a 150 miliardi per il 1996; il 60 per cento corrisponde quindi a 30 e a 90 miliardi.

Nell'ambito peraltro delle scelte prioritarie compiute dalle regioni, tali mandati non sono stati utilizzati dalle regioni stesse per i propri tiraggi di tesoreria e sono stati restituiti non utilizzati alla Ragioneria generale dello Stato nei primi mesi del 1998. Gli uffici della Ragioneria hanno proceduto a riemettere i mandati e in questi giorni sono in fase di trasmissione per la registrazione alla Corte dei conti i mandati rimasti inutilizzati alla fine del 1997.

Nello stesso periodo è stato attivato il finanziamento legato alla legge finanziaria del 1996, attraverso mutui contratti alla fine del 1997 e attribuiti alle comunità montane per un ammontare di 300 miliardi. Tale cifra, nella delibera che il CIPE ha assunto lo scorso 17 marzo, è stata distribuita secondo un programma pluriennale in base al quale nel corso del 1998 saranno disponibili i seguenti finanziamenti. Innanzitutto, le risorse residue del 1997, cioè i mandati che, come ricordato, erano stati emessi e sono stati restituiti per circa 120 miliardi; poi le risorse attivate con mutui relativi al 1996, che saranno per il 50 per cento attribuite nel corso del 1998 e per l'intero ammontare di 300 miliardi impegnabili sin dallo stesso anno.

Si fa poi presente che nella tabella D della legge finanziaria vi è uno stanziamento immediatamente spendibile di 100 miliardi, anche questi attribuiti al 1998, e che nella tabella B vi sono limiti di impegno, attivabili con legge, pari a 200 miliardi, che ai tassi attuali dei mutui consentiranno uno sviluppo di circa 200 miliardi di nuove risorse a favore delle comunità montane. Questa è una delle poste che va attivata nel quadro di quella rivisitazione della legge della montagna che sarà discussa nella conferenza nazionale della montagna al CNEL e che potrà mobilitare 200 miliardi di nuovi finanziamenti.

Nel corso del 1999 saranno inoltre disponibili le risorse residue degli impegni relativi al triennio 1995-1997 ed anche 50 miliardi che la legge finanziaria ha allocato in tabella B, quindi anch'essi attivabili per legge. I limiti di impegno anzidetti consentono nel 1998 uno sviluppo di mutui per circa 200 miliardi e sono in espansione negli esercizi successivi, consentendo uno sviluppo di mutui per circa 300 miliardi.

Si è dunque aperto per le comunità montane un orizzonte di finanziamenti che varia tra i 100 e i 400 miliardi annui nel corso degli esercizi a partire dal 1998.

A questi dati quantitativi va aggiunta una clausola importante contenuta nella ricordata delibera CIPE che prevede due garanzie in termini di corrispondenza tra impegni e concrete possibilità di pagamento (cioè, in termini tecnici, tra competenza e cassa).

In tale delibera si prevede, infatti, che alle eventuali esigenze di cassa che dovessero emergere nel corso dell'esercizio 1998 si potrà far fronte utilizzando con priorità le risorse del capitolo del fondo di riserva costituito in bilancio per l'adeguamento degli stanziamenti di cassa e che nel corso dell'anno, anche per i tiraggi dei conti di tesoreria, che sono stati il motivo per il quale nel 1997 le regioni non hanno utilizzato i mandati emessi a favore delle comunità montane, sarà data priorità alle risorse stanziate per intervenire nelle aree depresse delle comunità montane.

In questi termini si può ritenere realizzata la corrispondenza tra competenza e cassa e dunque, a partire dal 1998, quello che verrà iscritto in bilancio sarà effettivamente ciò che le comunità montane potranno tirare per finanziare i loro programmi di investimento.

Infine, la già ricordata rivisitazione delle disposizioni della legge n. 97 del 1994, con il conseguente scioglimento dei nodi interpretativi e delle difficoltà attuative riscontrate, agevolerà la pubblica amministrazione centrale e locale, ciascuna per le parti di competenza, nel dare concreta applicazione alle provvidenze relative al decentramento delle attività e dei servizi, nonchè alle incentivazioni di carattere economico-sociale ai fini della necessaria rivitalizzazione delle zone montane e per una migliore qualità della vita per le popolazioni residenti.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica
MACCIOTTA

(6 aprile 1998)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che da anni, a seguito di interventi legislativi vari e sentenze del Consiglio di Stato, si è creata una inammissibile disomogeneità di trattamento economico tra gli insegnanti tecnico-pratici, per la qualcosa taluni si trovano inquadrati nell'ex settimo livello e talaltri all'ex sesto livello pur espletando identico servizio;

che, paradossalmente, è risultato più avvantaggiato, rispetto all'applicazione da parte dei provveditorati agli studi dell'ultima sentenza del Consiglio di Stato n. 551/92 in materia, chi non è stato immesso in ruolo per concorso e quindi per la via più difficile bensì chi ha trovato il cammino spianato da leggi con carattere di sanatoria,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di avocare a sè la materia specifica dell'inquadramento ai fini economici e giuridici degli insegnanti tecnico-pratici al fine di evitare che permangano situazioni di patente diseguaglianza in contrasto con il dettato costituzionale (articoli 3 e 37).

(4-07106)

(17 luglio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla problematica alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si deve far presente che a seguito di varie decisioni (nn. 547, 548, 549, 550, 551, 552/92) con le quali il Consiglio di Stato, sezione VI, aveva riconosciuto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 88 del 1976, il diritto dei docenti diplomati dell'istruzione secondaria di secondo grado all'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati, questo Ministero con circolare ministeriale n. 84, protocollo n. 3288/B/1/A del 26 marzo 1993, aveva fornito indicazioni e precisazioni in ordine all'esecuzione dei predetti giudicati.

Questa amministrazione, in particolare, aveva chiarito che il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati *ex* legge n. 88 del 1976 spettava esclusivamente ai destinatari delle suddette decisioni del Consiglio di Stato, previo l'eventuale accertamento del possesso dei requisiti indicati al punto 2 della citata circolare ministeriale n. 84 del 1993. Detti inquadramenti sono stati regolarmente effettuati.

Circa le richieste di estensione del giudicato presentate dai docenti che non avevano proposto impugnativa, con circolare ministeriale n. 84 del 1993 era stato precisato che un eventuale accoglimento di detta istanza era subordinato alla determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986.

Successivamente il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con decisione n. 17 del 16 maggio 1995, ha modificato il precedente avviso ed ha stabilito che gli insegnanti di stenografia o dattilografia e gli insegnanti tecnico-pratici debbono sempre essere inquadrati come docenti diplomati e non come docenti laureati (tabella D annessa al decreto-leg-

ge n. 13 del 1976). A prescindere dalla decisione assunta nell'adunanza plenaria dal Consiglio di Stato, va tenuto presente inoltre che, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, le leggi finanziarie degli ultimi anni hanno escluso la possibilità di estendere l'efficacia dei giudicati giurisdizionali a casi analoghi, non oggetto di impugnativa.

Pertanto, pur considerando che si sono venute a determinare, per effetto delle diverse decisioni del Consiglio di Stato succedutesi nel tempo, situazioni giuridiche ed economiche diversificate nell'ambito della stessa categoria, la questione non può che essere definita in via legislativa dalle competenti assemblee parlamentari, alle quali sono state presentate proposte di legge al riguardo.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

BONATESTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che qualche giorno fa il Ministero del tesoro ha reso noto che sarebbero 60.000 i docenti che hanno confermato la decisione di andare in pensione;

che secondo stime sindacali saranno necessarie almeno 30.000 nuove supplenze per le quali sono in attesa circa 500.000 precari;

che degli oltre 60.000 pensionamenti in arrivo la metà corrisponderebbe ai tagli già preventivati per il calo demografico e l'accorpamento dei plessi scolastici e delle classi previsto nella legge finanziaria;

che, sulla base dei dati diffusi dal Ministero della pubblica istruzione, su un totale di 70.498 richieste di dimissioni volontarie presentate alla data del 15 marzo le revoche da parte del personale docente sono state 8.633,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di colmare le carenze che verranno a determinarsi negli organici del personale delle scuole.

(4-05539)

(30 aprile 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che alla data del 12 maggio 1997 le domande di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 1997, a vario titolo presentate dal personale della scuola, ammontavano complessivamente a 65.683, ciò nonostante che il Ministero avesse riaperto per ben due volte i termini per la presentazione della domanda di revoca delle dimissioni.

A fronte di tale situazione, considerato che l'accoglimento di tutte le domande presentate avrebbe reso estremamente problematico garanti-

re la presenza dei docenti in tutte le classi nel nuovo anno scolastico, allo scopo di non pregiudicare la funzionalità del servizio scolastico ed assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 1997-98 ed anche al fine di evitare un eccessivo onere finanziario in un momento di sentita esigenza di contenimento della spesa pubblica, il Governo si è trovato nella necessità e nella urgenza di dettare disposizioni per programmare l'accoglimento delle domande di dimissioni anticipate del personale che ne aveva fatto richiesta mediante anche interventi mirati alla riduzione dell'esubero.

In tal senso pertanto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, ha previsto l'accoglimento prioritario delle domande dei docenti appartenenti a classi di concorso a cattedre o a posti di insegnamento ove vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze dell'organico relativo all'anno scolastico 1997-98 così come individuate dopo le operazioni di mobilità.

È stato altresì previsto l'accoglimento delle altre dimissioni entro un limite massimo del 40 per cento delle cessazioni dal servizio intervenute allo stesso titolo nell'anno scolastico 1996-97, che corrisponde a circa 7.750 unità.

Sono state fatte salve comunque le cessazioni del personale che ha raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento a riposo e di quello che ha presentato le dimissioni entro il 28 settembre 1994 nonchè del personale che si trovi in particolari situazioni previste dalla stessa normativa.

Dopo aver graduato in base all'età anagrafica, come previsto dalle norme, il personale interessato alle dimissioni anticipate è risultato che potevano essere accolte con effetto dal 1° settembre 1997 le domande di tutti coloro che sono nati entro il 31 agosto 1936.

Esclusivamente per il personale di sesso femminile con 60 anni di età raggiunti tra il 1° settembre 1996 e il 31 agosto 1997 è stato previsto l'accoglimento delle dimissioni in aggiunta al numero programmato.

Occorre comunque precisare che al personale che ha presentato domanda di dimissioni e che non rientra nel contingente dei collocamenti a riposo con decorrenza 1° settembre 1997 non sarà procrastinata *sine die* la data del pensionamento.

Le misure di stabilizzazione della finanza pubblica contenute nell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 collegata alla legge finanziaria 1998 prevedono infatti che detto personale è collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico 1998-99 e in quello successivo, con priorità per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore anzianità anagrafica.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

BORNACIN. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Genova Nicola Costa ha recentemente riunito i parlamentari liguri per segnalare il grave *deficit* dello stesso Teatro «Carlo Felice» e la necessità che i deputati e senatori della Liguria sollecitino il ripianamento da parte dello Stato per 16 miliardi di lire;

che a fronte di questa situazione di pesante disavanzo di bilancio risulterebbe che Luigi Molari, già dirigente al personale del Teatro dell'Opera, è stato nominato «assistente del sovrintendente», incarico non previsto dalla pianta organica dell'Ente – funzione che si renderebbe necessaria per supplire le frequenti assenze del sovrintendente Costa – percependo, oltre allo stipendio, un emolumento che non verrebbe regolarmente registrato nella contabilità dell'ente;

che ad aggravare ulteriormente la situazione finanziaria del Teatro dell'Opera di Genova sarebbe intervenuto un pesante incidente gestionale – a seguito dell'impiego dopo il pensionamento del direttore degli allestimenti Gianfranco Padovani e per il mancato versamento dei previsti contributi per lo stesso Padovani e per il direttore di palcoscenico Giulio Luzzi – con l'elevazione di una multa di lire 1.641.000.000;

che oltre a quanto suddetto, a motivare fondati dubbi sulla gestione dell'ente, sarebbe trapelata la notizia dell'utilizzo di 6 miliardi di lire della cassa integrativa dell'ente per scopi non meglio acclarati e comunque non legati ai suoi fini costitutivi,

si chiede di sapere:

se quanto sopra descritto corrisponda al vero;

in caso affermativo, cosa intenda fare il Ministro in indirizzo, arrivando anche all'apertura di una inchiesta sulla conduzione amministrativa del Teatro dell'Opera di Genova.

(4-08800)

(4 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dall'ente lirico, si fa presente quanto segue.

In merito all'attribuzione all'attuale direttore del personale, presso il Teatro dell'Opera di Genova, dei compiti di assistente del sovrintendente nell'attività di coordinamento degli uffici e dei servizi dipendenti dalla sovrintendenza, si fa presente che tale affidamento di incarico non è stato assentito dal Dipartimento dello spettacolo che ha nel frattempo chiesto più dettagliate notizie.

Quanto alla posizione contributiva del dottor Gianfranco Padovani, l'ente deve in totale all'ENPALS la somma di lire 442 milioni da versare in rate mensili nei prossimi cinque anni: il mancato versamento delle somme è dovuto ad una difforme interpretazione della natura dell'incarico conferito all'interessato a seguito di pensionamento; in sostanza l'ente riteneva erroneamente che non fossero dovuti i contributi all'EN-

PALS per gli emolumenti corrisposti al Padovani perchè già pensionato dello stesso istituto previdenziale.

L'utilizzo di 6 miliardi della cassa integrativa pensioni dell'ente per scopi non istituzionali non è nemmeno ipotizzabile per mancanza di apposito accantonamento. In pratica l'ente fa fronte al pagamento delle pensioni integrative con fondo annualmente stanziato nel proprio bilancio.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(20 aprile 1998)

COLLA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità.* – Premesso:

che nel territorio del comune di Casalecchio di Reno (Bologna) sono presenti ben due aree destinate alla sosta di popolazioni nomadi;

che solo una di queste aree è legalmente autorizzata con delibera comunale n. 408 del 27 novembre 1986 (istituzione del «campo nomadi di via Allende»); la seconda area, compresa tra via dello Sport e via dei Mille, nelle vicinanze della piscina comunale, è invece palesemente abusiva;

che nonostante numerose petizioni di cittadini esasperati dalla presenza dei nomadi e nonostante le impossibili condizioni igieniche in cui vivono i nomadi del campo abusivo, l'amministrazione comunale sembra non dare ascolto alle lamentele dei cittadini; non pare inoltre interessarsi del pericolo di possibili focolai infettivi dati da insediamenti umani senza acqua corrente e servizi igienici;

che pare infine che dalla presenza di queste popolazioni nomadi si sia avuta una *escalation* di microcriminalità nello stesso comune di Casalecchio di Reno,

si chiede di sapere:

se le informazioni ricevute corrispondano a verità;

in caso affermativo, se si intenda intervenire sia per ripristinare una parvenza di legalità, sia per evitare possibili diffusione di malattie;

quali misure si intenda adottare nei confronti dell'amministrazione cittadina di Casalecchio di Reno e del suo sindaco per non aver rispettato le leggi vigenti in materia di nomadismo e per aver esposto a rischi sanitari la cittadinanza.

(4-08405)

(6 novembre 1997)

RISPOSTA. – Secondo gli elementi acquisiti in territorio del comune di Casalecchio di Reno esiste una sola area per la sosta dei nomadi – sita in via Allende – dotata di energia elettrica ed acqua potabile.

All'inizio del periodo estivo dello scorso anno, l'amministrazione comunale aveva autorizzato una famiglia di nomadi a sostare per motivi di lavoro nella zona compresa tra via dello Sport e via dei Mille, previo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Nel successivo mese di agosto l'autorizzazione alla sosta non venne prorogata a causa di sopraggiunti motivi igienici segnalati dai vicini residenti.

È stato, comunque, precisato che responsabili dei furti avvenuti sono nomadi di origine slava che non risultano accampati nel territorio comunale.

Quanto all'aumento degli scippi non è stata dimostrata alcuna relazione con le presenze dei nomadi nella zona.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(17 aprile 1998)

CORRAO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che con legge 29 gennaio 1994, n. 75, l'amministrazione postale è stata trasformata in ente pubblico;

che il consiglio di amministrazione di tale ente, allo scopo di perseguire la priorità di bilancio, ha deciso di operare sia sul fronte delle entrate che su quello del taglio dei costi;

che tale decisione sta operando pesantemente sui costi e quindi sulle dotazioni economiche degli ex uffici postali, oggi denominati agenzie di base;

che rispetto ai fabbisogni reali le disponibilità si sono rivelate assolutamente inadeguate a soddisfare le mutate esigenze del servizio pubblico;

che i più penalizzati sono i lavoratori del settore, ai quali non si è in grado neppure di poter garantire la regolare fruizione del previsto congedo ordinario;

che si è ormai accumulato un numero di giornate di ferie non godute impressionante, situazione aggravata dal fatto che, sempre per ragioni di bilancio, lo straordinario viene spesso commutato in riposo compensativo, peraltro non previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

considerato poi che la politica di contenimento dei costi si riflette anche sulle apparecchiature tecniche disponibili, per lo più obsolete ovvero bisognevoli di continua assistenza e manutenzione a causa dello stato di usura in cui si trovano;

considerato inoltre che l'Ente poste non prevede la chiusura di quegli uffici postali che non garantiscono i ricavi previsti, trascurando la prevalente funzione di servizio pubblico che essi svolgono con la loro presenza diffusa sul territorio e per la natura dei servizi offerti,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire perchè l'Ente poste adotti una politica di bilancio più equilibrata, che non sia esclusi-

vamente orientata al perseguimento comunque dei prezzi di bilancio, perchè esso tenga conto del sovraccarico di lavoro per i dipendenti, che si traduce in minore effficienza, e perchè limiti la soppressione indiscriminata di uffici periferici, in particolare in quelle zone dove questi rappresentano spesso l'unico servizio pubblico statale disponibile.

(4-07716)

(24 settembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane (ora società per azioni) – interessato in merito a quanto rappresentato – ha significato che allo scopo di migliorare lo *standard* qualitativo dei servizi resi e, nel contempo, di ottenere il recupero della produttività ed il contenimento dei costi, sono state adottate varie iniziative fra le quali una più razionale applicazione del personale sia nell'ambito delle sedi sia fra le varie aree geografiche del paese.

Nella stessa ottica si inquadra la decisione dell'ente medesimo di adottare sistemi operativi diversificati, in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda/offerta, arrivando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati tenendo, tuttavia, in considerazione le esigenze delle popolazioni residenti.

Ciò allo scopo di evitare drastici provvedimenti di soppressione di uffici e di salvaguardare la continuità e la qualità dei servizi resi, previa consultazione con le amministrazioni locali interessate.

In merito al problema sollevato dai lavoratori che risulterebbero penalizzati nella fruizione del congedo ordinario, l'ente medesimo ha precisato di aver sancito, nel contratto collettivo nazionale di lavoro (articolo 14) il diritto di tutti i dipendenti di fruire di due settimane continuative di ferie nel periodo giugno-settembre; il diritto dell'ente di programmare la fruizione dei periodi di ferie, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori da contemperare con le esigenze di servizio; l'obbligo di rispettare i termini della programmazione.

In tale quadro di riferimento l'ente vigila sul più attento rispetto dei limiti entro i quali ferie e riposi compensativi devono esere fruiti e cioè dopo aver esaurito le pregresse giornate residue; in proposito il ripetuto ente ha proseguito precisando che i monitoraggi, attivati in tal senso, mostrano indici di fruizione delle ferie in progressivo, costante miglioramento.

I responsabili delle unità territoriali sono stati sensibilizzati al problema con frequenti richiami al rispetto delle scadenze (attraverso opportune programmazioni), senza tuttavia compromettere la regolare erogazione dei servizi alla clientela.

Per quanto riguarda, inoltre, il ricorso all'erogazione del riposo compensativo, il totale generale delle giornate erogate in sostituzione del compenso straordinario è risultato mediamente di 1,65 giornate per dipendente nell'anno 1996 e di 0,79 giornate nel primo semestre dell'anno 1997.

In merito, infine, all'obsolescenza dei beni strumentali, si precisa che il «piano di impresa» per gli anni 1998-2000 prevede, tra l'altro, che l'ente promuova la fornitura di tecnologia avanzata, attuando in tal modo il potenziamento e l'ammodernamento di quelli esistenti.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(18 aprile 1998)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso che si è appreso che il Governo recentemente ha deciso di liberalizzare, sull'intero territorio nazionale, la vendita dei giornali anche fuori delle edicole,

l'interrogante chiede se non si ritenga opportuno stabilire giusti criteri per regolamentare le distanze minime di vendita al fine di non avere una distribuzione selvaggia nel settore, che danneggerebbe sicuramente i consumatori.

(4-06520)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, nella quale l'onorevole interrogante teme una indiscriminata liberalizzazione della rete di vendita di prodotti editoriali, si fa presente quanto segue.

Il disegno di legge di iniziativa governativa concernente «Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica», attualmente all'esame della Commissione cultura della Camera dei deputati, considerato un primo intervento strutturale per affrontare la crisi dell'editoria, non comporta una immediata ed indiscriminata liberalizzazione del settore, bensì un periodo di sperimentazione, la fissazione dei criteri di valutazione degli esiti della sperimentazione stessa e, solo se questi saranno considerati positivi, l'eventuale superamento del monopolio delle edicole. Tale fase sarà attuata attraverso forme tecniche e normative che faranno comunque salva la *par condicio* fra le testate nelle condizioni di vendita e diffusione.

Si fa presente inoltre che le associazioni sindacali dei rivenditori hanno partecipato, nell'ambito dei lavori della Commissione paritetica Governo-editori, a tutte le fasi del dibattito che ha preceduto la presentazione del disegno di legge e ne è prevista la consultazione per la valutazione dei risultati della sperimentazione stessa.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
PARISI

(16 aprile 1998)

COSTA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con il reclutamento della Guardia di finanza nel 1996 sono stati incorporati, ad oggi, 1.928 allievi;

che risultano ancora non incorporati, anche se regolarmente inseriti in graduatoria, circa 250 allievi, 50 dei quali il prossimo anno perderanno il diritto all'incorporazione a causa del superamento del limite di età che lo scorso anno è stato abbassato da 28 anni a 26;

che si è avuta notizia che molti dei 1.928 reclutati hanno rinunciato alla chiamata lasciando disponibili diversi posti nei battaglioni di Mondovì, Rovigo, Ostia e dell'Isola d'Elba,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo non si proceda come avvenuto negli anni precedenti al reclutamento per il completo esaurimento della graduatoria.

(4-08363)

(5 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che con il reclutamento della Guardia di finanza» per il 1996 sono stati incorporati 1.928 allievi, dei quali molti hanno rinunciato alla chiamata lasciando disponibili diversi posti nei battaglioni di Mondovì, Rovigo, Ostia e dell'Isola d'Elba, chiede di conoscere per quale motivo non si proceda al reclutamento per il completo esaurimento della graduatoria, come avvenuto negli anni precedenti.

Al riguardo, il comando generale della Guardia di finanza ha rilevato, in via preliminare, che, al termine dell'*iter* selettivo relativo all'arruolamento degli allievi finanzieri per il 1997, il cui bando di concorso è stato pubblicato nel 1996 (prevedendo, originariamente, un numero di posti a concorso pari a 1.650, di cui 1.500 per il contingente ordinario e 150 per contingente di mare), sono stati giudicati idonei 2.508 candidati.

Pertanto, gli aspiranti idonei collocati in posizione utile (fino al 1.650°) sarebbero stati incorporati nel corso dell'anno, mentre i restanti in soprannumero sarebbero stati reclutati nel corso del 1998, ai sensi dell'articolo 17 del relativo bando di concorso, semprechè avessero conservato i requisiti prescritti, tra cui quello dell'età non superiore ad anni 26.

Il predetto comando generale ha fatto presente, però, che a seguito dell'intervenuta abrogazione del requisito preferenziale relativo all'età, ai fini della redazione delle graduatorie dei pubblici concorsi, contenuta nell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si è verificata l'impossibilità di differenziare le posizioni degli aspiranti collocati a pari merito nella graduatoria finale. In particolare, a fronte di 1.500 posti originariamente previsti per il contingente ordinario, un gruppo di candidati, dal n. 1.378° al n. 1.903°, hanno riportato un punteggio *ex aequo.*

Tale situazione ha reso, quindi, necessario (tenuto conto delle disponibilità alloggiative dei reparti d'istruzione) elevare il numero

dei posti a 1.928 per il contingente ordinario ed a 245 per il contingente di mare.

Ciò posto, il Corpo ha quindi deciso di non procedere alle convocazioni dei candidati in soprannumero per posti che si sarebbero resi disponibili a seguito di eventuali rinunce tra i vincitori, ma di incorporarli nel corso del 1998, ai sensi del citato articolo 17 del bando di concorso, semprechè in possesso dei requisiti richiesti, con esclusione ovviamente del requisito relativo all'età.

Il medesimo comando generale della Guardia di finanza ha, peraltro, evidenziato che, per gli effetti del citato articolo 3, comma 7, della legge n. 127 del 1997, il numero dei posti originariamente messi a concorso è aumentato in misura senz'altro superiore al totale delle convocazioni che sarebbero state effettuate per sostituire i rinunciatari.

A tal proposito, come è noto, è all'esame del Senato della Repubblica un disegno di legge (atto Senato n. 3095), approvato dalla Camera dei deputati, recante, tra l'altro, all'articolo 2, comma 8, integrazioni al citato articolo 3, comma 7, della legge n. 127 del 1997. Tale disposizione, contenuta nel predetto disegno di legge, testualmente recita: «se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età».

Pertanto, per l'arruolamento del restante contingente di finanzieri risultati idonei nella graduatoria relativa all'anno 1997, si dovrà tener conto di tali disposizioni normative nel frattempo eventualmente promulgate.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(14 aprile 1998)

DANIELI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il gravissimo calo della natalità in atto in Italia da alcuni anni ha determinato come logica e prevedibile conseguenza una proporzionale diminuzione degli alunni delle scuole elementari;

che già è in atto una situazione di esubero degli insegnanti della scuola elementare tanto che è stata escogitata la discutibile formula dei più insegnanti per classe che, se può essere una valida trovata per «parcheggiare» dei disoccupati, è dubbio possa essere un valido strumento didattico;

che l'interrogante conosce le motivazioni del mantenimento, peraltro superato dagli eventi congiunturali economici, nonchè i richiami costituzionali ad un teorico invito allo studio che comunque deve venire sempre solo dopo il più concreto diritto al lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga doveroso, oltre che opportuno, chiudere le iscrizioni agli istituti magistrali per un congruo numero di anni al duplice fine di garantire il posto di lavoro a

quanti oggi intraprendessero questo tipo di studi, non esistendo per loro, allo stato attuale delle cose, alcuna possibilità di inserimento al lavoro per il quale si sono preparati.

(4-05381)

(16 aprile 1997)

RISPOSTA. – Com'è noto in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 341 del 1990, che prevede l'istituzione di uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di scuola elementare, a decorere dall'anno scolastico 1998-99 i corsi di studi ordinari degli istituti magistrati della durata di quattro anni scolastici verranno soppressi mentre potranno continuare a funzionare ad esaurimento soltanto i corsi sperimentali quinquennali degli istituti magistrali, istituiti a norma dell'articolo 278 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Giova anche precisare che il nuovo corso di studi che verrà introdotto in sostituzione degli attuali corsi di studi degli istituti magistrali comporterà il conseguimento di un diploma non avente valore abilitante all'insegnamento.

Sarà quindi necessario, per accedere ai concorsi a posti di insegnante e personale educativo, possedere lo specifico diploma di laurea succitato.

Ciò comporterà conseguentemente l'assorbimento dell'attuale fenomeno di soprannumerarietà dei docenti e nel contempo una migliore e più approfondita preparazione da parte dei futuri docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

DEMASI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che nella città di Cava dei Tirreni (Salerno) i servizi postali versano in un preoccupante stato di arretratezza aggravato dalla mancanza di organizzazione sul territorio;

che, infatti, alla chiusura dello sportello di San Francesco non ha fatto seguito nessun insediamento sostitutivo, nè la ristrutturazione dei locali della Via Sorrentino;

che in tali locali quotidianamente si ammucchiano utenti per l'invio di raccomandate, pacchi, assicurate e quant'altro necessario alla vita di relazione e lavoro;

che da tale molteplicità di bisogni scaturisce disagio per la cittadinanza e condizioni di eccessiva onerosità per il personale che in numero inferiore al necessario è destinato alla sede in questione;

che tale situazione oltre ad essere un esempio di inefficienza dell'organizzazione dello Stato rappresenta un potenziale focolaio di pericolosità per i frequentatori e gli addetti,

si chiede di conoscere:

se si intenda procedere ad immediata ispezione della rete di sportelli nella città di Cava dei Tirreni;

se, persistendo lo stato di insufficiente approssimazione, si intenda immediatamente intervenire per restituire al servizio postale della città metelliana la dignità che gli compete.

(4-09739)

(19 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane (ora società per azioni) – interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha precisato che nell'ambito della località Cava dei Tirreni sono operanti, oltre all'agenzia di Cava centro, anche le agenzie di Badia di Cava, San Pietro di Cava, Santa Lucia di Cava, Passiano e Pregiato.

L'agenzia di Cava succursale 1 (sita in zona San Francesco) è stata chiusa al pubbico dal 1° aprile 1997 su disposizione della ASL territorialmente competente che, a seguito degli accertamenti igienico-sanitari effettuati, aveva ritenuto i locali in cui è ospitato l'ufficio medesimo non rispondenti alle prescrizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994 in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Per assicurare comunque l'erogazione dei servizi alla clientela l'ufficio stesso è stato temporaneamente trasferito presso l'agenzia di Cava centro e per regolare meglio la maggiore affluenza di pubblico in quest'ultimo ufficio – in conseguenza dell'accorpamento delle due agenzie – i servizi postali e telegrafici sono stati spostati in locali vicini prima utilizzati per il servizio di recapito, mentre la sede centrale è stata destinata allo svolgimento dei soli servizi finanziari.

Il medesimo ente, nel precisare che il personale applicato presso l'ufficio di Cava centro risulta essere adeguato alle esigenze del servizio, ha comunicato che l'immobile patrimoniale in cui tale ufficio è allocato verrà ristrutturato nel corso del corrente anno per adeguarlo alle prescizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994, mentre continuano le ricerche di altri locali in cui poter trasferire l'agenzia di Cava succursale 1.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(18 aprile 1998)

DOLAZZA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che in provincia di Bergamo, nell'ambito della ristrutturazione del circolo della direzione didattica Azzano San Paolo – Orio al Serio, è stato ipotizzato il trasferimento da Stezzano ad Azzano San Paolo della

sede della presidenza di scuola media statale con aggregazione delle sezioni staccate di Stezzano e Grassobbio;

che la ristrutturazione cui al precedente punto è ispirata esclusivamente dal criterio della centralità geografica di Azzano San Paolo rispetto alle citate sezioni staccate, mentre trascura completamente importanti fattori quali il fatto che a Stezzano ha sede anche la direzione didattica del circolo e che Stezzano (con 9.300 abitanti) conta una popolazione numericamente superiore a quella di Azzano San Paolo (6.400 abitanti) con conseguente maggiore numero di alunni di scuola media (211 a Stezzano in 9 classi, 183 ad Azzano San Paolo in 9 classi e 173 a Grassobbio in 8 classi);

che nel contesto di tale ristrutturazione non sono state considerate le scuole di Zanica e Communnuovo (quest'ultima tradizionalmente sezione staccata di Stezzano);

che il criterio dominante la ristrutturazione – «Stezzano ha la direzione, Azzano avrà la presidenza» – è ispirato da astratte considerazioni campanilistiche,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire al fine di evitare il compiersi di una ristrutturazione priva di esigenze razionali ed incompatibile con criteri funzionali e di economia.

(4-05027)

(26 marzo 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che ogni competenza in materia di riorganizzazione della rete scolastica è dalla vigente normativa demandata ai provveditori agli studi i quali operano nel rispetto di quanto previsto dall'apposito decreto interministeriale.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Bergamo il capo dell'ufficio scolastico provinciale ha precisato che la riorganizzazione della rete scolastica della provincia è stata definita tenuto conto dei criteri indicati dal consiglio scolastico provinciale, pubblicati anche sulla stampa locale.

Nel lavoro di studio e analisi per la predisposizione del piano di riordino, la situazione della scuola media di Stezzano, sottodimensionata rispetto ai parametri fissati dal decreto interministeriale n. 176 del 1997 in quanto con 9 classi e 211 allievi, è stata valutata con la massima attenzione e lungamente approfondita e dibattuta.

Sono state esaminate diverse ipotesi di lavoro quali quelle di creare una presidenza che avrebbe visto la scuola media di Stezzano, aggregare la scuola media «Muzio» del comune di Bergamo e quella di aggregare alla presidenza di Stezzano la scuola media di Zanica e Comune Nuovo.

Tali soluzioni, tuttavia, sono state scartate in quanto la prima non rispondeva al criterio della coincidenza con il territorio dell'ente locale mentre la seconda avrebbe costretto a ridisegnare tutta la rete scolastica a sud di Bergamo.

La terza soluzione adottata, cioè l'aggregazione della scuola media di Stezzano con quella di Azzano San Paolo, rispetta i seguenti criteri: centralità geografica della scuola di Azzano rispetto a Stezzano e Grassobbio; presenza di non più di due sezioni staccate per presidenza (Stezzano e Grassobbio); coincidenza del bacino di utenza della scuola media con la scuola elementare.

La scelta operata ha raccolto l'approvazione del consiglio scolastico provinciale con 34 voti favorevoli, 3 contrari a 2 astenuti.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

FOLLIERI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che in un'intervista rilasciata al giornalista Giuseppe D'Avanzo e pubblicata sul «Corriere della Sera» del 22 febbraio 1998, il dottor Gherardo Colombo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, afferma che «le riforme sono ispirate dalla società del ricatto» e che esse mirano a «ridimensionare la magistratura per proseguire nei fatti occulti»,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti del dottor Colombo, che è solito distinguersi per le sue dichiarazioni, che creano sconcerto nella pubblica opinione e che, come è costume di ben individuati magistrati, sono volte a condizionare l'attività del Parlamento.

(4-09783)

(24 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Nel rispondere all'interrogazione che prende le mosse dalle dichiarazioni del dottor Gherardo Colombo si deve necessariamente richiamare quanto dichiarato l'11 marzo 1998 davanti all'Assemblea della Camera dei deputati in occasione dello svolgimento dell'interpellanza degli onorevoli Giovanardi e Casini.

Va preliminarmente osservato che l'ordine giudiziario svolge con impegno il compito assegnatogli dalla Costituzione, nell'osservanza delle leggi pur tra le innegabili difficoltà che, con altrettanto impegno, il Governo cerca di superare contando sull'indispensabile e proficua collaborazione del Parlamento e sulle iniziative delle forze politiche in esso rappresentate e tenendo in considerazione anche le istanze provenienti dalle componenti della società civile.

La magistratura è, dunque, una componente essenziale dello Stato democratico e la sua indipendenza costituisce garanzia delle libertà e dei diritti dei cittadini, per cui è normale che il dibattito sulle riforme in discussione sui temi della giustizia sia arricchito dal contributo critico anche di esponenti del mondo giudiziario, così come è avvenuto anche di

recente, in occasione del congresso dell'Associazione nazionale magistrati.

La dialettica con gli altri poteri è un fatto fisiologico in una democrazia ormai matura ed avanzata come la nostra; essa, anche quando si manifesta criticamente, non deve essere vista come un fatto negativo, ma, al contrario, può essere intesa come prova della saldezza e non della debolezza delle nostre istituzioni.

Ma, come ha ricordato il Vicepresidente del Consiglio il 25 febbraio scorso davanti all'Assemblea della Camera dei deputati, ciascuno dei poteri dello Stato ha diritto alla propria autonomia ed al rispetto reciproco. Quando l'equilibrio tra i poteri si rompe, quando chi ha responsabilità istituzionali non discute di atti, ma delegittima i ruoli, ne può conseguire il logoramento del sistema di garanzie e della reciproca indipendenza dei poteri e di quell'insieme di regole che ne disciplinano la cooperazione, in cui sta il fondamento di uno Stato pluralista.

In questi ambiti si colloca il caso specifico. Come già ricordato dal Vicepresidente del Consiglio, la valutazione delle dichiarazioni del dottor Colombo si inquadra esclusivamente nelle linee di indirizzo dettate il 20 settembre scorso in tema di esternazioni dei magistrati. Non sono pertinenti giudizi sulle attività e sulle qualità professionali del dottor Colombo, di cui sono del resto ampiamente noti l'impegno e le capacità professionali con cui ha svolto il suo compito al servizio della legge e sotto tale profilo non sono condivisibili alcuni giudizi offensivi sulla persona e sulle qualità professionali del magistrato. Ci si occupa semplicemente dei risvolti deontologici e disciplinari che hanno assunto talune sue dichiarazioni, pubblicate con ampio risalto dal più diffuso quotidiano italiano, le quali hanno provocato altrettanto vasta eco di reazioni.

La nota indirizzata al Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura e al procuratore generale presso la Corte di cassazione il 20 settembre 1996 partiva dalla premessa che il canone di riservatezza e il dovere di correttezza istituzionale siano propri della funzione giurisdizionale e che sia ormai opinione comune e condivisa che ogni loro violazione compromette l'immagine di imparzialità e indipendenza dell'ordine giudiziario, con riflessi negativi sull'equilibrio tra le istituzioni e sulla stessa magistratura e con grave pericolo di disorientamento dei cittadini.

Muovendo da questa premessa, al fine di salvaguardare l'ordine giudiziario da rischi di sovraesposizione e quindi di delegittimazione conseguenti a valutazioni su procedimenti in corso o a valutazioni su temi di carattere più generale connessi ai problemi dell'amministrazione della giustizia, venivano individuati tra i comportamenti disciplinarmente rilevanti a carico dei magistrati: la violazione dei doveri di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o definiti, quando sia idonea a ledere i diritti altrui; le pubbliche manifestazioni di consenso o dissenso su un procedimento in corso, quando siano idonee, per la posizione del magistrato che le propala o per le loro modalità, a condizionare la libertà di decisioni giudiziarie; l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, sia idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste.

La nota in questione riprendeva il contenuto di un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 2 agosto 1996 e presentato in Parlamento, disegno di legge a sua volta elaborato sulla scorta degli inviti a un maggior riserbo avanzati anche dal Consiglio superiore della magistratura, dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, dagli stessi appartenenti all'ordine giudiziario.

Da allora sono stati presi come punto di riferimento gli enunciati principi e profili per la valutazione e l'esercizio dell'azione disciplinare, nell'ambito delle prerogative attribuite dalla Costituzione al Ministro di grazia e giustizia, e ciò a prescindere dall'approvazione di quel disegno di legge che adotta gli stessi principi soprattutto ai fini della successiva valutazione nel corso del procedimento disciplinare.

Non vi è dubbio che tra le funzioni costituzionali richiamate al terzo punto della nota in questione rientrino le prerogative del Parlamento di determinarsi nelle proprie scelte e di legiferare in piena autonomia e indipendenza, senza essere assoggettato e condizionato da giudizi offensivi in grado di intaccare, per la posizione professionale di chi li pone in essere e per la sua appartenenza ad un potere dello Stato, l'equilibrio istituzionale con altri poteri.

Nella ricordata intervista il dottor Colombo ha premesso che la storia della nostra Repubblica è stata caratterizzata da accordi sottobanco e patti occulti e quindi fondamentalmente dal ricatto. E, accanto a questa analisi storico-politica, ha aggiunto che detta logica compromissoria permarrebbe tuttora. Ha quindi espresso chiaramente l'avviso che mediante le innovazioni costituzionali proposte dalla Commissione bicamerale le forze politiche intenderebbero ridimensionare, secondo la predetta logica del compromesso legato al ricatto, l'indipendenza della magistratura di esercitare il controllo di legalità che le compete.

Quelle specifiche affermazioni del dottor Colombo si pongono in contrasto con i predetti criteri, perchè lesive dei doveri di riserbo e di correttezza cui ogni magistrato è tenuto e perchè il loro contenuto non è riconducibile a una legittima manifestazione del pensiero, eccedendo i consentiti confini deontologici ed istituzionali. Da qui l'esercizio dell'azione disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(15 aprile 1998)

FUSILLO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, dall'anno di istituzione – 1° ottobre 1971 – come sezione staccata della scuola media annessa al conservatorio di Bari, con l'allora direttore maestro Nino Rota, e dall'anno scolastico 1974-75 con l'inizio dei corsi post-scuola media, la sezione staccata di Monopoli è cresciuta in maniera esponenziale e contestuale alla sede centrale di Bari;

che il Comitato per l'autonomia del Conservatorio di Monopoli ha presentato una formale istanza per non dipendere più dal conservatorio «N. Piccinni» di Bari;

che l'iniziativa del Comitato si motiva, in primo luogo, per il forte incremento negli ultimi anni dell'utenza e dei compiti di formazione e produzione culturale e musicale che detta sezione staccata si è assunta;

che il contestuale sviluppo della sede centrale di Bari fa sì che le due sedi componenti l'attuale conservatorio «N. Piccinni» insieme costituiscano di gran lunga il conservatorio di musica più popoloso d'Italia;

che sono sorte difficoltà di gestione dovute alla lontananza tra i due istituti, dipendenti da una sola amministrazione, con la direzione amministrativa e l'economato nella sede centrale;

che, con il passare degli anni, le due sedi, pur convivendo in un unico «contenitore istituzionale», si sono differenziate sostanzialmente nei compiti e nelle funzioni ed invero sono diverse le tradizioni ed i contesti sociali, diverse le esigenze del territorio, diverse per cultura e formazione le utenze, diverse spesso per percorsi formativi, età, provenienza geografica, le classi dei docenti;

che già nell'anno scolastico 1991-92 per volontà del Sottosegretario alla pubblica istruzione, con delega all'istruzione artistica, onorevole Savino Melillo, si erano avviate procedure per rendere autonomo l'istituto di Monopoli;

che, a seguito di tale iniziativa, venne effettuato un sopralluogo presso la sede del conservatorio di Monopoli dove i riscontri furono favorevoli;

che tutte le pratiche di autonomia si sono immotivatamente bloccate, nè mutamenti dei Governi e delle dirigenze hanno favorito un esito positivo;

che le richieste del Comitato per l'autonomia del Conservatorio di Monopoli sono state sottoscritte in poco più di un mese da circa 20.000 cittadini e sono condivise da numerose associazioni culturali e musicali, nonchè da scuole di ogni ordine e grado del territorio, che hanno fattivamente collaborato a tale iniziativa;

che vi sono altresì delibere di consiglio o di giunta a sostegno della medesima istanza da parte dei seguenti comuni: Monopoli, Polignano, Fasano, Castellana Grotte, Locorotondo, Conversano, Noci, Turi, Mola di Bari, Cisternino, Latiano, Valenzano,

si chiede di sapere se non si intenda sollecitamente riconoscere l'autonomia dal conservatorio di Bari.

(4-07056)

(16 luglio 1997)

GRECO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che a Monopoli, città a sessanta chilometri a sud-est di Bari, sin dal 1971 è stata istituita una sede staccata del conservatorio «N. Piccinni» di Bari;

che con il passare degli anni le due sedi del conservatorio «Piccinni», quella centrale di Bari e la sede staccata di Monopoli, pur convivendo in un unico «contenitore istituzionale», si sono differenziate sostanzialmente nei compiti e nelle funzioni; diversi le tradizioni ed i contesti sociali, diverse le esigenze del territorio, diverse per cultura e formazione le utenze, diverse spesso per percorsi formativi, età, provenienza geografica le classi dei docenti;

che la sezione staccata di Monopoli conta oggi settecento allievi e centoventi docenti provenienti non solo dal sud barese ma anche dalle province di Brindisi, Taranto e Lecce, dove non esiste alcuna istituzione scolastica musicale;

che un istituto musicale quale il conservatorio «Piccinni» è peculiare rispetto alle altre scuole pubbliche; esso alla primaria funzione di formazione culturale e professionale abbina un'attività di produzione artistica e di informazione culturale che in contesti sociali quali quello del territorio interessato appare ancor più necessaria ed importante;

che da tempo è avvertita l'esigenza di autonomia della sezione staccata ed oggi più di ieri le rivendicazioni sono diffuse e pressanti, stante la necessità di creare e potenziare strutture ed attrezzature indispensabili, un consiglio di amministrazione e degli organi di direzione che, essendo sul posto, possano tempestivamente decidere sui piccoli e grandi problemi che caratterizzano la vita di una comunità scolastica;

che nel 1992 l'allora sottosegretario di Stato al Ministero della pubblica istruzione, onorevole Melillo, e il capo dell'ispettorato dell'istruzione artistica, dottor Catanzaro, avevano avviato le necessarie procedure per l'autonomia del conservatorio di Monopoli, cui seguì un'ispezione ministeriale; la successiva crisi di Governo e le vicissitudini politiche susseguenti vanificarono di fatto queste iniziative;

che di recente circa quindicimila cittadini hanno firmato la richiesta di autonomia, il consiglio comunale di Monopoli ha approvato all'unanimità una delibera di appoggio ed altrettanto si avviano a fare le amministrazioni dei comuni vicini;

che la sezione distaccata è allocata in un bellissimo ex convento, con venti aule, tutte dotate di pianoforte, un salone ed un chiostro che ospita numerosi concerti;

che l'amministrazione comunale di Monopoli, in previsione dell'auspicata autonomia, ha già preso impegno e garantito altri spazi idonei alle funzioni dell'istituto;

che in diverse parti d'Italia conservatori di dimensioni ben inferiori hanno già da tempo ottenuto l'autonomia,

si chiede di sapere se non si intenda prendere provvedimenti al riguardo riattivando le procedure avviate nel 1992, poi interrotte.

(4-04305)

(25 febbraio 1997)

MAGGI, SPECCHIA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che è in funzione a Monopoli una sezione staccata dei conservatori «N. Piccinni» di Bari;

che il conservatorio di Monopoli, unico esistente tra Bari e Lecce, ha 700 allievi e 120 docenti oltre agli assistenti amministrativi, ai collaboratori e ad un coordinatore amministrativo;

che gli allievi provengono dalla zona nord della provincia di Bari, da tutti i comuni della provincia di Brindisi e da diversi altri comuni delle province di Lecce, Taranto e Foggia;

che, da tempo, viene sollecitata l'autonomia di detto conservatorio;

che, recentemente, sono state raccolte circa 20.000 firme per sostenere tale richiesta condivisa anche, con appositi atti dei rispettivi consigli comunali, dal comune di Monopoli e da altri comuni vicini;

rilevato:

che la richiesta di autonomia è ampiamente giustificata dalle dimensioni raggiunte dal Conservatorio di Monopoli e dall'ampio bacino di utenza servito;

che, inoltre, il Conservatorio di Bari e la sezione staccata di Monopoli nel tempo si sono sempre più differenziati nei compiti e nelle funzioni anche per la diversità delle tradizioni e di costumi sociali nei territori serviti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo condividano la richiesta di autonomia e quali iniziative intendano assumere per il raggiungimento di questo obiettivo.

(4-04485)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. (*) – Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari citate in oggetto in merito alla richiesta di autonomia per il conservatorio di musica di Monopoli, sezione staccata del conservatorio «N. Piccinni» di Bari, e si comunica quanto segue.

La procedura per la concessione dell'autonomia al conservatorio in parola è stata espletata nella sua parte iniziale ma, al momento, sono sopraggiunti problemi di diversa natura oltre a quelli legati al contenimento della spesa pubblica.

La revisione attualmente in corso dell'impianto ordinamentale dei conservatori come istituti di alta cultura, il maggior numero degli stessi rispetto agli altri paesi europei nonchè l'entrata in vigore della nuova legge n. 23 del 1996 sull'edilizia scolastica, infatti, dilatano i tempi per il raggiungimento dell'auspicata autonomia.

La citata legge n. 23 del 1996 assegna alla provincia la competenza in materia di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sede dei conservatori e la stessa provincia deve dare il proprio consenso ed assumere tutti gli oneri suddetti anche se il comune di Monopoli si impegna a fornire i locali in uso gratuito.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Si assicura comunque che la concessione dell'autonomia al conservatorio di Monopoli sarà tenuta nella debita considerazione per l'inserimento nel piano istitutivo nazionale di prossima formulazione.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

FUSILLO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che ad anno scolastico già iniziato gli studenti ed i docenti delle scuole di istruzione secondaria superiore non hanno ancora alcuna certezza circa le modalità organizzative degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio nei quali sono impegnati;

che il disegno di legge recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore», approvato dal Senato della Repubblica in data 26 giugno 1997, non è stato ancora esaminato dalla Camera dei deputati;

che il testo del disegno di legge di cui sopra autorizza il Governo (articolo 1, comma 2) «a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6» dello stesso disegno di legge;

che il disegno di legge *de quo* prevede (articolo 3) che «il regolamento ..... entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*»;

che, pertanto, considerando che il regolamento verrà predisposto dal Governo successivamente alla conclusione dell'*iter* legislativo del disegno di legge di cui sopra, la pubblicazione dello stesso avverrà, verosimilmente, nel 1998 e sarà applicabile a partire dal 1999,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno inviare una circolare a tutti i provveditori agli studi per definire le modalità organizzative degli esami di Stato per l'anno scolastico 1997-98 (già in corso) le quali, per tutti i motivi sopraesposti, non potranno che essere (ancora per quest'anno) le stesse degli anni precedenti.

Tanto al fine di evitare incertezza ed insicurezza psicologica agli studenti interessati ed alle loro famiglie nonchè per consentire ai docenti un consapevole impegno didattico anche in relazione al modello organizzativo e strutturale delle prove conclusive, eliminando il rischio (invero soltanto teorico) che le regole vengano cambiate a «partita iniziata», la qual cosa non sarebbe, di per sè, un segnale di grande serietà. (4-07600)

(18 settembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si deve far presente che la legge recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio di istruzione

secondaria superiore, è stata emanata in data 10 dicembre 1997 e, pertanto, la medesima non poteva riguardare l'anno scolastico 1997-1998 nel quale detti esami si svolgeranno con le stesse modalità degli anni scolastici precedenti.

Con circolare 29 dicembre 1997, n. 935, sono state quindi confermate per l'anno in corso le disposizioni e le indicazioni operative e le procedure per la formazione delle commissioni di esame.

Si ritiene di dover far presente, infine, che è in via di definizione il regolamento per l'attuazione della legge n. 425 del 1997 di riforma degli esami di maturità.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

GIOVANELLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che sulla base del sistema di riparto dei finanziamenti a comuni e province stabilito dall'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 1997 il fabbisogno *standard* del comune di Busana (Reggio Emilia) è stato determinato in lire 890.650.896;

che detto fabbisogno, secondo il comune di Busana, è molto sottodimensionato rispetto a quello fissato per comuni limitrofi omogenei per condizioni sociali, territoriali, demografiche e servizi resi alla popolazione;

che da un conseguente incontro avvenuto tra il sindaco di Busana e il dottor Daccò, della segreteria del sottosegretario onorevole Vigneri, finalizzato ad analizzare le ragioni di tale diversità di trattamento, si è ipotizzata la possibilità di errori materiali nella definizione del parametro di riparto stabilito anche attraverso dati forniti dall'Istat;

che con nota 10 dicembre 1997, protocollo n. 4535, il sindaco chiese espressamente all'onorevole Vigneri, sottosegretario al Ministero dell'interno, la verifica di tali dati;

tenuto conto della necessità di definire con urgenza l'esatta posizione del comune di Busana nei confronti dei trasferimenti erariali, si chiede di conoscere quali saranno i tempi di verifica dei parametri adottati per il comune di Busana per il riparto dei contributi ordinari.

(4-09248)

(20 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In merito alla quantificazione del fabbisogno *standard* del comune di Busana (Reggio Emilia), la cui determinazione, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concorre alla formazione della spettanza del contributo ordinario, si fa presente quanto segue.

Il decreto legislativo n. 244 del 1997, che reca disposizioni sul riordino dei trasferimenti erariali agli enti locali, prevede, all'articolo 3, il riequilibrio dei contributi ordinari per province e comuni che dovrà essere realizzato utilizzando esclusivamente la disponibilità dei fondi già esistenti, nel rispetto del generale principio di contenimento della spesa pubblica.

La necessità del riordino dei trasferimenti erariali deriva dalla persistenza di forti squilibri, cristallizzatisi nel tempo, riconducibili al consolidamento della spesa storica degli enti locali.

Il nuovo decreto legislativo entrerà in funzione dal 1° gennaio 1999, contestualmente alla piena entrata in vigore della nuova disciplina dei tributi locali recata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il riequilibrio dei contributi ordinari, a cui sono assoggettati comuni e province, avrà la durata di dodici anni, a decorrere dalla prima applicazione del nuovo sistema. La prima fase dell'operazione di riequilibrio si attua attraverso la determinazione a cadenza triennale del fabbisogno standardizzato. Eseguita tale determinazione, viene operato ogni tre anni il confronto tra due rapporti espressi in percentuale: quello di copertura del fabbisogno del singolo ente con le risorse dallo stesso godute e quello della copertura generale per tutti gli enti locali del totale dei fabbisogni con il totale delle risorse erariali disponibili. Il riequilibrio tende per ciascun ente locale ad allineare le due percentuali. Da ciò deriva una prima importante conseguenza, e cioè che il riordino dei trasferimenti erariali è effettuato tenendo conto di tutte le risorse complessivamente godute dall'ente locale, fra le quali riveste particolare importanza l'imposta comunale sugli immobili.

Il rapporto fra i soli trasferimenti erariali, pertanto, potrebbe risultare non del tutto significativo, in quanto essi rappresentano solo una parte delle risorse dell'ente locale. Tale parte, inoltre, va assumendo negli ultimi anni un peso sempre minore in rapporto alla crescita del peso delle entrate proprie, per effetto dell'espansione dell'autonomia impositiva degli enti locali.

Circa la quantificazione del fabbisogno base di ciascun ente locale come ridisegnato dal decreto legislativo n. 244 del 1997, occorre precisare che vengono presi in considerazione non solo i servizi indispensabili di cui all'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ma, come previsto dalla norma di delega, in revisione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, anche quelli maggiormente diffusi; questi saranno individuati da apposito decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, utilizzando un tipo di metodologia di ricerca basata sulla frequenza numerica della presenza del servizio negli enti locali.

Il decreto avrà valenza triennale (articolo 3, comma 3) e consentirà di ottenere una migliore significatività dei parametri utilizzati per un duplice motivo. Il coinvolgimento delle associazioni degli enti locali nelle elaborazioni dei parametri garantisce che gli stessi siano aderenti alle diverse realtà locali, mentre l'utilizzo di sistemi statistici assicura la significatività dei risultati ottenuti.

Quanto alle doglianze espresse circa i fattori di calcolo per la determinazione del fabbisogno standardizzato del comune di Busana, si fa presente che si procederà alla sua riquantificazione, nel generale predetto contesto di rivisitazione del sistema dei trasferimenti erariali. Nel confronto con gli altri fabbisogni degli enti limitrofi, aventi analoghe caratteristiche, le differenze rilevate derivano, comunque, dalla specifica quantificazione delle unità dei determinanti, con particolare riferimento a quelli relativi ai servizi della nettezza urbana e della viabilità e illuminazione pubblica, desunti dai conti consuntivi.

In futuro, la complessa metodologia potrà anche essere riesaminata approfonditamente e formare oggetto delle disposizioni correttive previste ai sensi del comma 177 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, il cui termine è stato prorogato al 31 luglio 1999, dal comma 5 dell'articolo n. 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, cosiddetto collegato alla finanziaria del 1998.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(17 aprile 1998)

GUERZONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Posto:

che il provveditore agli studi di Modena ha stabilito che le attività alternative all'insegnamento della religione debbano essere svolte dagli insegnanti di ruolo aventi un orario di lezione settimanale inferiore a quello di cattedra e, pertanto, tenuti al completamento dell'orario obbligatorio di servizio;

che le decisioni del provveditore agli studi menzionate si ritengono lesive di quanto previsto dal contratto nazionale della scuola oltre che dell'autonomia dei collegi dei docenti che hanno programmato l'orario settimanale degli insegnanti di ruolo non completamente assorbito, per iniziative di sostegno e recupero in favore di studenti con ritardi e difficoltà nell'apprendimento come da anni si è sempre fatto con esiti efficaci e con il consenso di tutte le componenti della scuola;

tenuto conto:

che alle sopra citate decisioni del provveditore agli studi docenti e genitori di diverse scuole medie modenesi hanno reagito con assemblee autoconvocate e proteste;

che ciò ha suscitato polemiche anche sulla stampa e una convocazione dello stesso consiglio comunale, oltre che prese di posizione di forze politiche e organizzazioni sindacali;

che tutto ciò provoca disagi e lacerazioni dannose per il buon funzionamento delle attività scolastiche,

si chiede di sapere:

se la materia alternativa all'insegnamento della religione cattolica sia assimilabile agli insegnamenti curriculari e di conseguenza debba es-

sere prioritariamente attribuita ai docenti in servizio nelle singole scuole con orario di cattedra inferiore a quello d'obbligo;

se non si ritenga che il divieto del provveditore agli studi ad impegnare insegnanti di ruolo per le ore non utilizzate per attività di recupero e sostegno programmate dal collegio dei docenti costituisca interferenza nell'autonomia dei collegi stessi e sia in contrasto con quanto previsto dal contratto nazionale della scuola.

(4-08705)

(2 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Ad avviso di questo Ministero le disposizioni con le quali il provveditore agli studi di Modena ha stabilito che le attività alternative all'insegnamento della religione debbono essere svolte da insegnanti di ruolo aventi orario di lezione settimanale inferiore a quello di cattedra e, pertanto, tenuti al completamento dell'orario obbligatorio di servizio, sono in linea con le disposizioni vigenti, e conseguentemente, legittime.

Le disposizioni in parola, infatti, sono conformi al principio generale, in base al quale è consentito far ricorso all'assunzione di personale supplente solo nel caso che non sia possibile assicurare le ineluttabili necessità di servizio con il personale tenuto al completamento del proprio orario d'obbligo.

Dette disposizioni, inoltre, reiterano le disposizioni contenute nella circolare n. 316 del 28 ottobre 1987 tutt'ora vigenti al riguardo.

In particolare, la succitata circolare, per quanto riguarda le modalità di impiego del personale per lo svolgimemto delle attività didattiche e formative e per l'assistenza allo studio ed alle attività individuali, precisa che «debbano essere prioritariamente utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impiegati con orario inferiore a quello d'obbligo, nonchè dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti».

La medesima circolare ribadisce inoltre che «allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio».

Tali disposizioni risultano, peraltro, compatibili con quanto previsto per l'attività di insegnamento dall'articolo 41, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995.

Giova anche precisare che la programmazione del collegio dei docenti non è totalmente priva di vincoli ma deve tener conto di tutte le disposizioni vigenti in materia scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

LAURO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nel comune di Lacco Ameno (isola d'Ischia) è funzionante una sede distaccata dell'istituto professionale operatori termici di Procida;

che, data la peculiarità di tale indirizzo di studio, gli iscritti sono in continuo aumento e la popolazione scolastica supera ormai le 100 unità;

che l'attuale sede – insufficiente, potendo contare su cinque aule per sei classi – non sarà più disponibile per il prossimo anno scolastico;

che le amministrazioni dei comuni dell'isola d'Ischia hanno concordato di farsi carico delle spese di fitto di una nuova sede;

che nel comune di Casamicciola Terme sono disponibili due fabbricati idonei ad accogliere l'istituto professionale operatori termici;

che il sindaco di quel comune, evidenziando problemi di bilancio, respinge tale soluzione;

che la situazione, anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, sta degenerando per la preoccupazione degli studenti e delle rispettive famiglie circa il futuro della scuola;

che le mediazioni del provveditore agli studi e del prefetto non hanno sbloccato la situazione, che si è ormai fatta allarmante,

l'interrogante, alla luce di quanto sopra esposto, chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda prendere perchè venga garantito il diritto allo studio dei giovani iscritti all'istituto professionale operatori termici di Lacco Ameno;

quando e se la cosiddetta «legge Masini», che attribuisce alle amministrazioni provinciali la gestione di tutti gli istituti scolastici superiori, dispiegherà i suoi effetti, sollevando così i comuni da un rilevante onere.

(4-05305)

(15 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogzione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione dei locali dell'istituto professionale operatori termici di Lacco Ameno nell'Isola di Ischia (Napoli) è in fase di risoluzione.

La competente giunta provinciale di Napoli, infatti, ha deliberato in data 29 dicembre 1997 la locazione di un immobile sito in corso Garibaldi a Casamicciola quale sede per l'IPAM in oggetto, da tempo ospitato, in condizioni di estremo disagio, presso una scuola comunale di Lacco Ameno.

Il provveditore agli studi di Napolli è impegnato a mantenere i contatti con l'amministrazione provinciale che sta completando la trattativa per la stipula del contratto di locazione ed a riferire in merito a questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Ministro della pubblica istruzione ha più volte messo in evidenza la necessità di valorizzare talune figure della storia nazionale tra le quali quella di Antonio Gramsci;

che con circolare ministeriale del 28 febbraio 1997 si invitavano gli insegnanti a «fare lezioni» sul fondatore del Partito comunista italiano Antonio Gramsci, in occasione dell'anniversario della morte a Roma il 27 aprile del 1937;

che nell'opera del grande storico Fran¨ois Furet «Il passato di un'illusione» del 1995, riguardante la storia dell'idea comunista nel XX secolo, il nome di Gramsci appare una sola volta di sfuggita;

che gli Editori riuniti pubblicarono nel 1977 un volume di Paolo Spriano, storico informato delle cose comuniste in Italia e altrove, intitolato «Gramsci in carcere e il partito», nel quale egli ammise l'esistenza di punti scabrosi in quei rapporti;

che ricordare Gramsci significa allora tracciare anche le vicende dei suoi legami, dal 1921 alla morte, in carcere e fuori, con i gruppi dirigenti del Partito comunista;

che Gramsci dunque non nascose il proprio dissenso e la preoccupazione per i modi con i quali il Comitato centrale del Partito comunista bolscevico dell'URSS affrontava i propri contrasti interni dopo la morte di Lenin;

che il capo comunista italiano si «dichiarò irresistibilmente angosciato per la violenza con la quale la maggioranza capeggiata da Stalin conduceva la battaglia contro la minoranza di Grigorij Zinovev, Lev Trotskij e Lev Kamenev»;

che, pur non condividendo le posizioni dei «compagni» Zinovev, Trotskij e Kamenev, Gramsci riconosceva la loro opera di rivoluzionari;

che anzi essi andavano annoverati tra i maestri comunisti;

che invece la lotta tra i compagni si trasformò in un «macello», Togliatti invitò Gramsci a tenere i nervi a posto e a stare tranquillo e anzi da Mosca dove era nascosto ne intercettò una lettera peraltro a nome dell'intero Comitato centrale italiano, escluso il Togliatti;

che un nuovo conflitto tra Togliatti e Gramsci risale al 1930 quando Gramsci, rinchiuso nel carcere di Turi di Bari, espresse per iscritto e con vigore le sue riserve per la espulsione dalla segreteria italiana di Pietro Tresso, Alfonso Leonetti, Paolo Ravaioli e Ignazio Silone che Togliatti invece aveva definito «deviazionisti di destra»;

che Gramsci definì l'espulsione l'espressione di un massimalismo inconcludente e suicida;

che i conti tra comunisti furono in parte saldati nel 1932 quando Gramsci venne escluso da uno scambio di prigionieri politici che il Governo italiano aveva concluso col tramite del Vaticano;

che la stessa curia romana aveva fatto includere Gramsci nella trattativa;

che l'ambasciatore di Sua Maestà britannica a Mosca, Lord Chilston, scrisse il 3 maggio 1937 al proprio ministro, Sir Antony Eden che «forse il Governo sovietico ha fatto approcci di tanto in tanto verso il Governo italiano con l'intento di assicurare la liberazione del signor Gramsci»;

che poco altro veniva fatto dal Komintern del quale Togliatti era divenuto uno dei dirigenti più significativi;

che nel febbraio 1977 lo storico Renzo De Felice in un colloquio con Dino Grandi, sottosegretario e poi ministro degli esteri italiano proprio dall'estate del 1929 a quella del 1932, focalizzò un incontro con Maksim Litvinov, commissario agli esteri dell'URSS;

che Grandi affermò: «Mai ci pervenne una richiesta sovietica di liberazione di Gramsci»;

che a conferma di tutto alla vigilia della sua liberazione avvenuta nell'aprile 1937, poco prima della sua morte, venne chiesto a Gramsci dove avesse voluto stabilirsi;

che Gramsci pare affermò: «A Santulussurgiu, in Sardegna, dove ho già incaricato le mie nipoti e mia sorella di cercarmi un alloggio»;

che cioè Gramsci scartò l'Unione sovietica forse temendo violenze estreme,

l'interrogante chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio e il Ministro della pubblica istruzione intendano portare alla luce tale dramma inumano avviando ogni opportuna indagine per fare emergere tutto intero il tradimento comunista nei confronti di Antonio Gramsci al fine di insegnarlo nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.

(4-05912)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno osservare preliminarmente che nell'attuale momento di riflessione e di riprogettazione dei programmi e degli stessi cicli scolastici il recupero e la valorizzazione dello studio della storia contemporanea con la revisione delle periodizzazioni tradizionali e l'inserimento dello studio del Novecento nella programmazione modulare degli anni terminali adottate con decreto ministeriale n. 682 del 4 novembre 1996 ha contribuito ad ampliare il dibattito sullo studio di tale materia nella nostra scuola.

Perchè la formazione delle giovani generazioni possa realizzarsi in piena obiettività ed imparzialità di informazioni e di giudizio, con sereno senso critico e nel rispetto della libertà e dell'autonomia delle coscienze è necessario che le vicende storiche vengano conosciute ed approfondite in maniera corretta e oggettiva e analogamente in modo sereno e obiettivo deve essere consentito agli allievi di fermare l'attenzione sulla vita e sull'opera di Antonio Gramsci, opportunamente inserita nel contesto storico in cui è vissuto ed ha operato.

Giova, comunque, ricordare che è affidata all'autonomia ed alla libertà della funzione docente nelle sue connotazioni individuali e collegiali la corretta lettura di tale periodo storico supportando il proprio insegnamento non soltanto con il testo scolastico ma anche con l'impiego di nuovi strumenti (documenti d'archivio, repertori, materiale cinematografico).

A tale riguardo è opportuno ricordare che nella fase di applicazione della direttiva n. 681 del 1996 allegata al decreto ministeriale n. 682 del 1996 questo Ministero ha indicato un percorso per la formazione in servizio dei docenti di storia, in cui vengono puntualmente raccomandati la collaborazione e il sostegno scientifico delle istituzioni e dei soggetti esterni secondo un'ottica improntata non solo al metodo critico, ma altresì al pluralismo scientifico e culturale.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a Monte di Procida (Napoli), in via Pedecone, è operante da circa dieci anni un ufficio postale;

che all'interno di detto ufficio postale non sono presenti toilette ad uso degli utenti;

che neanche nelle vicinanze dell'ufficio postale è possibile usufruire di toilette in quanto non ci sono nè bar, nè locali pubblici attrezzati;

che per le persone anziane, costrette a lunghe ed estenuanti file agli sportelli, il servizio di toilette risulta indispensabile;

che all'esterno dell'ufficio postale sarebbe anche necessario prevedere un presidio di pubblica sicurezza in quanto si sono più volte verificati scippi e tentativi di rapine ai danni degli stessi utenti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro delle poste intenda adottare per fronteggiare le necessità degli utenti finalizzate all'allestimento di una toilette all'interno dell'ufficio postale;

quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare per evitare il ripetersi dei frequenti episodi malavitosi verificatisi negli ultimi tempi.

(4-07255)

(29 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si rappresenta che l'Ente po-

ste italiane, ora società per azioni, ha riferito che motivi logistici, e soprattutto di sicurezza, impediscono l'attivazione di servizi igienici ad uso della clientela all'interno dell'agenzia di Procida.

La possibilità di attivare tali servizi all'esterno dell'agenzia in parola è stata sottoposta all'attenzione della competente filiale di Napoli che ha contattato le autorità comunali per la soluzione congiunta del problema in questione.

L'ente ha riferito, infine, che, allo scopo di evitare alle persone anziane lunghe code agli sportelli,il pagamento delle pensioni è stato scaglionato secondo l'ordine alfabetico.

Quanto all'asserita recrudescenza di rapine e scippi che si sarebbero verificati nei pressi del citato ufficio postale, la questura di Napoli ed il comando provinciale dei carabinieri hanno riferito che risulta denunciato un solo episodio di scippo, avvenuto il 5 dicembre 1996 in danno della signora Schiano Giovanna, i cui autori, peraltro, sono stati arrestati dai carabinieri del luogo.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(18 aprile 1998)

LAURO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità.* – Premesso:

che la scuola materna Montessori (lotto 2) di Monteruscello - Pozzuoli (Napoli) ospita circa 250 alunni in tenera età;

che la stessa è oggetto, periodicamente, di atti vandalici e visite di soliti ignoti;

che le strutture esterne appaiono in una forma di marcato degrado;

che sporco e umidità sono ben visibili nella zoccolatura delle pareti esterne;

che gravi lesioni, esterne ed interne, all'ala destra della struttura destano serie e fondate preoccupazioni,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire allo scopo di evitare eventuali pericoli a persone e cose.

(4-08545)

(18 novembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, premesso che ogni competenza in materia di edilizia scolastica è dalla vigente normativa demandata agli enti locali, il provveditore agli studi di Napoli ha precisato che la problematica alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante riguardante la scuola materna «Montessori» dipendente dal terzo circolo didat-

tico di Pozzuoli è stata più volte segnalata sia all'amministrazione comunale che ai locali organi di polizia.

Da ultimo nel novembre 1997 è stato richiesto all'ente locale di effettuare un sopralluogo per valutare l'opportunità di installare idonee strutture di difesa dell'edificio scolastico.

Il provveditore agli studi ha comunque assicurato che continuerà ad adoperarsi affinchè siano poste in essere misure idonee ad evitare il perpetuarsi di danni alle strutture.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

LAURO, BALDINI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che il giornalista RAI, Luigi Necco, durante le scorse elezioni amministrative, si è presentato come capolista del Pds a Napoli ed attualmente è consigliere comunale della città;

che egli guida di diritto la schiera dei politici in situazione di incompatibilità in quanto, da RAI Tre, continua ad osannare il sindaco di Napoli Bassolino e a tesserne le lodi;

che la sinistra partenopea insorse all'indomani della paventata candidatura a sindaco di Napoli dell'attuale presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ermanno Corsi;

che i giornalisti del servizio pubblico radiotelevisivo, che ricoprono cariche elettive, dovrebbero astenersi dalle prestazioni in video ed in voce o, quanto meno, dedicarsi ad attività professionali che non possano avere attinenza o correlazione con questioni politiche;

che nel codice di autoregolamentazione RAI è prevista una «aspettativa comunale» che prevede l'obbligo, per i consiglieri comunali giornalisti RAI, di astenersi da determinate prestazioni professionali;

che il presidente della Commissione di vigilanza sulla RAI, Francesco Storace, ha dichiarato di aver inoltrato al direttore generale Franco Iseppi una richiesta di chiarimenti, peraltro a tutt'oggi inevasa, sulla base del codice di autoregolamentazione che esiste in RAI,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per risolvere la questione, nell'interesse degli ascoltatori che hanno diritto all'obiettività dell'informazione e non possono tollerare che un giornalista lavori su temi politici, strettamente attinenti all'amministrazione napoletana, dopo essere stato eletto in consiglio comunale.

(4-09302)

(21 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in

esame – ha confermato che i giornalisti Ermanno Corsi e Luigi Necco sono inquadrati presso la redazione giornalistica della sede regionale della Campania, rispettivamente con la qualifica di vice caporedattore e inviato speciale.

Luigi Necco – presentatosi alle elezioni amministrative – ha iniziato il suo periodo di ferie per motivi elettorali il 18 ottobre 1997, tre giorni prima della presentazione delle liste, ed è rientrato in servizio il 24 novembre, otto giorni dopo la conclusione delle elezioni.

Dal suo rientro ha realizzato una serie di servizi, aventi più che altro contenuti di «colore locale» e di «cronaca d'arte», privi di valutazioni su fatti politici – locali o nazionali – o di riferimenti all'amministrazione comunale.

Anche la consulta qualità, alla luce di quanto stabilito dalla carta di garanzia per gli utenti e gli operatori in cui si afferma il divieto di «curare e/o condurre trasmissioni radiofonichle e televisive», per i dipendenti chiamati a cariche politiche elettive nazionali o locali, ovvero a ricoprire incarichi di organizzazioni di partito, ha osservato che il giornalista in questione non risulta nè «curatore» nè «conduttore» e, pertanto, la sua partecipazione professionale al telegiornale della Campania non appare incompatibile e vietata.

La medesima RAI ha precisato che nei confronti del citato giornalista è stata comunque attivata e perfezionata la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro precedentemente intercorrente, con effetto dal 28 febbraio 1998.

La ripetuta RAI, nel far presente che il direttore generale ha risposto in data 27 gennaio 1998 alla richiesta di chiarimenti inoltrata in proposito dall'onorevole Francesco Storace, Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha significato che nei confronti del dottor Corsi – che nei mesi febbraio-maggio 1997 aveva firmato dodici articoli pubblicati in prima pagina nell'edizione domenicale del quotidiano napoletano «Roma», disattendendo le disposizioni aziendali in proposito, nonchè l'articolo 8 del contratto nazionale del lavoro giornalistico – è stato avviato un procedimento disciplinare terminato con l'irrogazione di un richiamo scritto.

Tale sanzione è stata impugnata dal dottor Corsi mediante l'attivazione della procedura interna di conciliazione e di arbitrato che è tuttora pendente.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(18 aprile 1998)

MANCA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che è stato predisposto un piano di risanamento del comune di Cavallino di Lecce (ente in procedura

di dissesto) attualmente all'esame della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno;

si chiede di sapere:

se l'ufficio competente presso tale Direzione, che istruisce i piani di risanamento e propone al direttore dell'Uffico di risanamento enti dissestati i provvedimenti di accoglimento o di rigetto dei ricorsi *ex* articolo 87, comma 6 del decreto-legge n. 77 del 1995, assolva, di fatto, ai compiti ad esso assegnati con la dovuta oculatezza, la solerzia, l'impegno e l'imparzialità imposti dalla delicatezza delle pratiche trattate;

se si ritenga doveroso verificare, in particolare, se i predetti ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di inclusione nel piano di rilevazione della massa passiva, adottati dalla commissione straordinaria di liquidazione, abbiano corsie o ricevano decisioni preferenziali di interesse di persone fisiche e giuridiche appartenenti a determinate aree politiche;

se sia vera la notizia che è stato accolto un ricorso, assolutamente infondato, proposto da una cooperativa edilizia con sede a Cavallino ed affiliata alla Lega delle cooperative;

se non si intenda, infine, intervenire con la massima urgenza per accertare se i provvedimenti sino ad oggi adottati rispondano agli interessi della pubblica amministrazione ed ai criteri rigorosi che la legge sul risanamento dei bilanci dei comuni dissestati impone.

(4-08804)

(4 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Nell'esame dei ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 87, 6° comma, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni, l'ufficio ministeriale competente si è sempre uniformato scrupolosamente a criteri oggettivi, improntati all'efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, decidendo con un unico provvedimento i ricorsi proposti da un medesimo soggetto ovvero da diversi soggetti legati da vincoli oggettivi, ma, in ogni caso, escludendo qualsiasi riferimento all'appartenenza politica, peraltro non conosciuta, dei ricorrenti.

Del tutto infondata risulta la notizia di un presunto accoglimento del ricorso presentato da una cooperativa edilizia di Cavallino, posto che, non essendo ancora esaminata la questione, nessuna decisione poteva essere stata adottata al riguardo.

Quanto ai provvedimenti di decisione finora adottati, non si può non riaffermarne la legittimità, la quale potrà comunque essere verificata, con ricorso straordinario al Capo dello Stato o in via giurisdizionale, mediante l'impugnazione dei conseguenti provvedimenti esecutivi dell'organo straordinario di liquidazione.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(17 aprile 1998)

MANCONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nel corso del passato anno scolastico a un ragazzo affetto da sindrome d Down, Matteo Ambrosini, studente presso l'istituto professionale per l'agricoltura e per il commercio di Bereguardo (Pavia), è stata di fatto preclusa la possibilità di partecipare a una gita scolastica, in quanto – secondo il collegio dei docenti – ad accompagnarlo doveva essere «persona di fiducia della famiglia»;

che la decisione in questione sarebbe stata motivata da quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 291, protocollo n. 1261, del 14 ottobre 1992, che disciplina le modalità di svolgimento delle gite scolastiche;

considerato:

che la legge configura nella gita scolastica una importante occasione di apprendimento e di crescita della personalità del ragazzo e non certo un semplice momento di evasione;

che in essa si auspica la «presenza pressochè totale» degli alunni della classe, ritenendo che eventuali situazioni discriminatorie possano vanificare gli scopi del viaggio stesso;

che per quanto riguarda gli alunni con *handicap* la legge fa esplicito riferimento alla designazione di un accompagnatore qualificato, individuato all'interno del corpo docente, non escludendo, in presenza di condizioni di necessità, l'ipotesi di partecipazione dei capi d'istituto;

che la partecipazione dei genitori è consentita per questo può essere considerata essenziale ai fini della presenza alla gita scolastica dell'alunno con *handicap*,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinchè nelle nostre scuole sia possibile evitare che personali interpretazioni delle norme possano incidere negativamente sulla formazione e sulla crescita degli studenti.

(4-07889)

(7 ottobre 1997)

RISPOSTA. – La vicenda alla quale si fa riferimento nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, riguarda l'Istituto professionale legalmente riconosciuto di Bereguardo che peraltro ha cessato di funzionare al termine dell'anno scolastico 1996-97 per libera determinazione dell'ente gestore.

Dalla documentazione trasmessa dal preside dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura «Pollini» di Montara ove sono stati depositati gli atti dell'istituto in parola, sembra emergere in effetti una linea di comportamento della scuola non molto attenta allo specifico problema degli allievi in situazione di *handicap*, anche se, per quanto riguarda la partecipazione alla gita scolastica dell'allievo, dai chiarimenti forniti dall'ex preside della scuola non sembra sia stata preclusa tale possibilità al ragazzo.

Non risulta infatti che la scuola in parola abbia adottato un progetto educativo individualizzato nei confronti dell'allievo in parola o che

abbia assunto altra iniziativa in grado di facilitare l'integrazione del medesimo, nè che abbia messo a disposizione docenti di sostegno.

Invero, tuttavia, le scuole non statali non sono soggette alle stesse disposizioni previste per le scuole statali in materia di integrazione scolastica.

Giova anche precisare che questa Amministrazione ha da tempo riservato ogni particolare attenzione alla integrazione degli allievi portatori di *handicap* autorizzando, in deroga alle previsioni contenute nella normativa in materia, l'assegnazione di docenti di sostegno tutte le volte che si verifica tale esigenza.

Con decreto emanato d'intesa con il Ministero della sanità, in attuazione della legge 104/92 sono stati fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma provinciali e comunali, di cui agli articoli 5 e 13 della citata legge. Detti accordi sono finalizzati alla programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive, da realizzare con gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica e con i centri di formazione professionale.

In particolare, gli accordi di programma comunali sono diretti al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali, onde facilitare la sollecita elaborazione delle diagnosi funzionali, dei conseguenti profili dinamico-funzionali e dei piani e degli interventi educativi individualizzati e favorire, così, l'effettiva realizzazione dei progetti di integrazione scolastica ed extrascolastica degli alunni in situazione di *handicap*: il tutto anche attraverso l'individuazione delle necessarie priorità.

Oltre alle iniziative di carattere generale per ciò che concerne in particolare l'istruzione professionale sono in via di attuazione progetti specifici sull'integrazione scolastica e lavorativa degli allievi handicappati quali il progetto «Cigno» che ha coinvolto nell'aggiornamento numerosi presidi ed insegnanti.

Tra l'altro la particolare struttura ed articolazione dei curriculi, la maggiore apertura alle attività pratiche ed al «facere», il più stretto collegamento con il mondo del lavoro fanno sì che l'istruzione professionale incontri in senso più diretto le aspettative dei giovani in situazione di *handicap*.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

MARRI, BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che a seguito dell'interrogazione 4-08310 presentata presso la Camera dei deputati e indirizzata al Ministro della pubblica istruzione si è appreso che quest'ultimo intende promuovere opportune misure di sensibilizzazione sul tema dell'economia ambientale che rientra nel più ampio concetto di educazione all'ambiente, ai valori civili e alla socialità, nonchè di formazione dell'uomo e dei cittadini;

che, nonostente l'importanza della suddetta disciplina, tuttavia, ve ne sono altre di fondamentale interesse che richiederebbero l'inserimento nei programmi scolastici;

che da più parti si avverte la necessità dell'insegnamento della storia dell'arte nei vari ordini e gradi di scuola, per creare la sensibilità necessaria a formare cittadini all'altezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda adottare iniziative volte all'inserimento della storia dell'arte tra le discipline oggetto d'insegnamento a partire dalla scuola dell'obbligo.

(4-08125)

(28 ottobre 1998)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che questo Ministero condivide l'esigenza espressa di dare adeguato spazio ad attività formative per l'educazione artistica all'interno della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Giova tuttavia osservare che mentre temi quali l'ambiente, la salute, l'interculturalità eccetera proprio per la loro natura complessa sono affrontati nelle scuole in modo interdisciplinare e pluridisciplinare con interventi affidati a docenti di diverse discipline, la storia dell'arte come disciplina d'insegnamento trova già nei vigenti programmi della scuola dell'obbligo adeguato spazio all'interno dell'educazione artistica.

Nella scuola media tale disciplina d'insegnamento è affidata esplicitamente ad insegnante di educazione artistica con orario di due ore settimanali per classe; nei programmi didattici (decreto ministeriale 9 febbraio 1979) si rileva fra l'altro che «... possono costituire oggetto di studio, di ricerca, di riflessione e di lavoro... le espressioni artistiche del presente e del passato, della propria e dell'altrui cultura.. » e ancora «.... Sarà opportuna una motivata e guidata attività sul campo (musei, zone archeologiche, ambienti urbani, chiese, palazzi, eccetera) che permetterà anche una "lettura" diretta degli aspetti strutturali e dei significati culturali che ogni opera ci trasmette...».

Nella stessa scuola primaria i programmi didattici (decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104), pur prevedendo per i primi anni d'insegnamento interventi predisciplinati e gradualmente orientati a quella sistematicità che troverà – nell'ordine di scuola successivo – piena applicazione, dedicano all'educazione artistica (propriamente educazione all'immagine) un considerevole spazio con tempi di intervento settimanale di due ore, prevedendo fra gli obiettivi quello di «...accostare alla varietà dei beni culturali, con particolare riferimento a quelli presenti nell'ambiente, e in particolare alle opere di scultura e pittura, di arte decorativa, del teatro, del cinema eccetera, incentivare la maturazione del gusto estetico, in modo da rendere sempre più ricca la comprensione del "messaggio" dell'opera d'arte...» e ancora «... Il primo incontro con le opere d'arte deve essere facilitato agli alunni, avvalendosi anzitutto del patrimonio artistico dell'ambiente. In assenza di tale diretto riferimento, si utilizzeranno riproduzioni a colori e diapositive

che saranno presentate per promuovere negli alunni l'osservazione attenta dell'opera d'arte, allo scopo di maturare una iniziale sensibilità estetica...».

Pertanto, tali programmi, se sviluppati attraverso metodologie attive, permettono di raggiungere i condivisibili obiettivi proposti dagli interroganti.

Per quanto riguarda i vari ordini di scuola secondaria superiore si deve far presente che tale disciplina è impartita quale insegnamento autonomo negli istituti dell'ordine classico e artistico, ove peraltro assume particolare rilevanza, ed in alcune particolari istituzioni dell'ordine tecnico e industriale; per gli altri ordini di scuola le varie istituzioni scolastiche possono sempre programmare, nell'ambito della loro autonomia, iniziative per sensibilizzare i giovani alla conoscenza del patrimonio artistico.

Si fa presente infine che la recente legge sui Beni culturali (legge n. 352 del 1997) offre spazi nuovi e operatività d'intervento a favore della scuola per un coinvolgimento più puntuale e mirato. In particolare l'articolo 7 della legge offre la possibilità di stipulare convenzioni per la predisposizione di percorsi didattici museali, approntamento di sussidi e documentazioni sul patrimonio artistico disponibile.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

MILIO, PREIONI, CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nell'udienza del 13 dicembre 1996 del procedimento a carico del senatore Giulio Andreotti che si celebra davanti la V sezione penale del tribunale di Palermo (con collegialità identica per i due terzi a quella che ha condannato l'ex funzionario del SISDE Bruno Contrada) è stato esaminato il collaboratore Baldassarre Di Maggio che a specifica domanda, dopo imbarazzata reticenza, su sollecitazione del presidente del collegio – come informano le cronache – ha ammesso di aver percepito in un'unica soluzione la somma di lire 500 milioni, oltre l'assegno mensile che continua a percepire nella misura di otto milioni ed oltre ai rimborsi – pronto cassa – per le quotidiane necessità personali e familiari;

che tale somma gli sarebbe stata elargita quale acconto sulla «liquidazione» complessiva e secondo una dichiarazione del suo legale («Giornale di Sicilia» del 14 dicembre 1996) «i soldi sono stati erogati dalla speciale Commissione del servizio di protezione. Si tratta di un organismo presieduto da un sottosegretario che ha accolto una espressa richiesta formulata dal pentito»,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità quanto dichiarato dal Di Maggio in ordine alle somme percepite e dal suo difensore in ordine all'organismo che ha deliberato ed elargito il pagamento e, in caso affermativo, quale sia la data certa in cui sarebbe avvenuto lo stesso;

quali altre somme esso Di Maggio abbia percepito e continui a percepire a qualunque titolo e quali siano gli altri collaboratori con analoghi privilegi;

se le somme corrisposte ai pentiti sia come stipendio mensile sia come donazioni *extra ordinem* siano sottoposte a tassazione alla quale non si sottraggono i redditi dei parenti delle vittime di essi stessi collaboratori;

se la legislazione premiale preveda la possibilità di elargizione di somme diverse dal mensile e in quale misura;

quale sia il criterio adottato per la quantificazione dell'anticipazione della liquidazione;

quali controlli vengano effettuati e da chi in ordine all'utilizzazione di queste ingenti somme da parte di pentiti e/o di loro familiari e/o prestanome;

se tali somme provengano esclusivamente da fondi di pertinenza del Ministero dell'interno;

se siano utilizzati fondi riservati dei servizi segreti o se lo siano stati in passato e attraverso quali canali reperiti;

se possa escludersi che le misure «premiali» siano state mai finalizzate alla sollecitazione e/o assunzione delle dichiarazioni dei pentiti e quale sia il criterio che presiede alla concessione del prezzo della collaborazione ancor prima che le loro «verità» – spesso frutto di aggiustamenti come ha affermato di recente Rosario Spatola, uno di loro, peraltro mai smentito da nessuno – siano state vagliate e riscontrate definitivamente;

quali siano le ragioni della segretezza del trattamento economico di questa, ormai eccessivamente folta, schiera di personaggi, ove esso trovi giustificazione nella legge;

quali iniziative il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo intendano assumere, ciascuno secondo le rispettive competenze, perchè si ponga fine a tale intollerabile baratto danaro-verità, siano ricercate e individuate violazioni di legge e responsabilità non solo politiche in ordine alla gestione giudiziaria, tutoria (il caso Ferone insegni) e premiale dei pentiti, siano poste in essere tutte le attività necessarie per il recupero e la restituzione allo Stato delle somme elargite e non dovute.

(4-03446)

(16 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche a nome del Ministero di grazia e giustizia.

Le misure di «assistenza» economica inserite nel programma speciale di protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari ri-

spondono ad una precisa disposizione di legge – articolo 9 della legge 15 marzo 1991, n. 82 – e alla primaria esigenza di salvaguardarne l'incolumità, evitando l'esposizione degli interessati a qualsiasi forma di pubblicità, compresa quella occorrente per svolgere un'attività lavorativa.

L'entità della contribuzione mensile viene determinata annualmente, per tutte le persone sottoposte a tutela, dall'apposita Commissione centrale (articolo 10 della citata legge n. 82) in base agli indici ISTAT dei consumi medi globali delle famiglie del centro-nord.

La somma è però decurtata di alcune spese – quali, a titolo esemplificativo, il canone di locazione degli alloggi – direttamente sostenute, per ragioni di sicurezza, dal Servizio centrale di protezione.

Quando, anche a seguito del cambiamento delle generalità, risulta possibile l'inserimento della persona protetta in un normale contesto lavorativo, e ciò richiede una disponibilità finanziaria, non sono escluse contribuzioni straordinarie, comunque contenute e commisurate a quelle di mantenimento.

Le procedure adottate escludono, comunque, ogni collegamento fra le dichiarazioni rese dai collaboranti all'autorità giudiziaria e la corresponsione delle misure di «assistenza».

Infatti, gli importi elargiti vanno considerati non quale «prezzo» della collaborazione, ma come provvista di denaro (a titolo di «capitalizzazione» di un'indennità annua), al cessare delle misure protettive.

Non costituisce poi modalità di svolgimento del programma speciale di protezione l'eventuale permanenza, in capo al collaboratore, della disponibilità dei beni accumulati prima dell'inserimento nel programma stesso.

Tale disponibilità concerne la specifica situazione patrimoniale della persona protetta e, se si tratta di beni di provenienza sospetta, la situazione processuale e, in definitiva, le determinazioni della competente autorità giudiziaria.

Il riserbo in materia, connesso alle finalità di protezione dei collaboranti e dei loro familiari, oltre che all'esigenza di garantire il personale preposto alla loro tutela, trova fondamento nell'articolo 17, comma 4, della legge n. 82 e nella disciplina regolamentare adottata di conseguenza su tutti gli atti concernenti i servizi di protezione.

Le questioni proposte, con riferimento alle misure di assistenza economica, sono state affrontate dal Governo con il disegno di legge presentato l'11 marzo dello scorso anno.

A tal fine l'iniziativa governativa tende a garantire un maggior controllo delle modalità di assistenza, nell'ambito del programma di protezione cui possono accedere, proprio per assicurare la selezione qualitativa, solo le collaborazioni indispensabili al processo o alla prevenzione criminale, purchè tempestive e genuine.

Le misure vengono deliberate dalla Commissione centrale – di cui sono, quindi, confermate le competenze solo se il soggetto sottoposto al programma di protezione non possa direttamente provvedere a tutte o ad alcune.

L'assistenza economica ricomprende espressamente la sistemazione alloggiativa, le spese per i trasferimenti e per esigenze sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorative.

Nel confermare il collegamento delle misure di assistenza agli indici ISTAT dei consumi delle famiglie, il disegno di legge dispone che l'ammontare dell'assegno può essere integrato con provvedimento motivato del Ministro dell'interno.

Novità significativa è quindi la previsione di una relazione semestrale al Parlamento sull'ammontare delle spese sostenute per l'assistenza economica, con modalità che garantiscono comunque la riservatezza dei collaboratori.

Il Governo confida nella sollecita approvazione del disegno di legge attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato della Repubblica.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(17 aprile 1998)

PEDRIZZI, BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che molti insegnanti, nel prendere visione dei libri di testo da scegliere per essere adottati nel prossimo anno scolastico, hanno rilevato, pressochè concordemente, che tutte le case editrici hanno maggiorato i prezzi di copertina con percentuali che raggiungono anche il 7 per cento;

che, da un pur sommario conteggio, un alunno che si accinge a frequentare il prossimo anno il primo anno di scuola media superiore, tanto nel ramo classico che scientifico, per l'acquisto dei libri dovrà costringere i genitori ad una spesa aggirantesi sul milione di lire, come riferito anche da stampa e televisione;

che, senza entrare nel dettaglio, l'esagerazione dei prezzi non investirebbe più soltanto i vocabolari, ma si sarebbe propagata persino ai libri di esercitazione o riguardanti le materie più semplici e meno impegnative;

che tali aumenti non risultano giustificati specialmente quando le nuove edizioni presentano modifiche scarne e prive di particolare significato ed interesse;

che spesso le varianti apportate ai testi scolastici hanno più lo scopo di consentire una revisione del prezzo che di dar vita ad una riedizione aggiornata e necessaria degli argomenti in trattazione;

che non sembrerebbe estraneo, alle riproduzioni modificate dei testi scolastici stessi, l'invito da parte degli insegnanti alla loro adozione in luogo di quelle in uso negli anni precedenti;

che simile andamento comporta notevoli costi per le famiglie, costringendole a sopportare con vero sacrificio l'incremento della spesa per i libri, così da incidere negativamente sui loro bilanci, già gravati da altri onerosi costi necessari al mantenimento allo studio dei figli, costringendole talvolta a ricorrere a prestiti, come mai sinora accaduto;

che, in previsione dei redditi familiari sempre più erosi da note cause e concause, appare lecito supporre un incremento di richieste di sovvenzione ai comuni per l'acquisto di testi scolastici, con riflessi non certo positivi sulla spesa pubblica in generale;

che, nonostante le segnalazioni e gli inviti dell'Antitrust, il fenomeno del costante rincaro dei prezzi si è tutt'altro che arrestato ed anzi minaccia di ampliarsi per l'azione unitariamente avversa degli editori, rivoltisi al TAR per giustificare un comportamento che, tuttavia, appare privo di ogni attività concorrenziale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuna una presa di posizione ministeriale tendente a promuovere non soltanto l'esclusione dai libri di testo degli argomenti che possano far parte di lezioni orali da parte dei docenti, ma ad emanare, altresì, disposizioni perchè ai volumi si dia un aspetto grafico il più semplice possibile, del tipo delle dispense universitarie o comunque tale da comportare minori costi sia per gli editori che per gli studenti;

se non si ritenga di rivedere le norme che consentono un indiscriminato ricambio dei libri da un anno all'altro per le stesse materie e di farne accertare l'indispensabilità tenuto conto che alcuni, da parte degli studenti, durante l'anno scolastico, non vengono neppure sfogliati. (4-05518)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – In merito alla problematica riguardante i testi scolastici al quale fa riferimento l'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che la programmazione dell'azione educativa e formativa, in relazione al vigente contesto normativo, è espressione dell'autonomia decisionale delle scuole, che sono, conseguentemente, tenute ad individuare strumenti e percorsi attraverso cui realizzarla.

Compete, pertanto, alle singole istituzioni scolastiche, ed in particolare al collegio dei docenti, assumere decisioni in ordine alla scelta dei libri di testo e determinare il materiale didattico giornalmente occorrente agli alunni per le esigenze connesse all'assolvimento degli impegni scolastici.

Compito del Ministero in materia è soltanto quello di sostenere, con atti di indirizzo rispettosi della sfera di autonomia ad essa attribuita, l'azione della scuola.

In tema di scelta dei libri di testo l'Amministrazione con le annuali circolari, che disciplinano i procedimenti di adozione dei testi scolastici; nell'intento di sollecitare decisioni quanto più rispondenti alle esigenze dell'utenza, ha proposto anche che vengano scelti testi scolastici i cui

contenuti siano essenziali e che, a parità di valore didattico, siano meno costosi e per i quali il prezzo di copertina risulti fissato dal listino editoriale presentato dalle case editrici all'inizio dell'anno.

È stato altresì posto l'accento sulla necessità di utilizzare tutti quegli strumenti (biblioteche e mezzi multimediali) con i quali si possono perseguire gli obiettivi didattici fissati dalla progettazione d'istituto.

Giova comunque precisare, infine, che quasi tutti i testi hanno durata pluriennale.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

PREDA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli alloggi di proprietà dello Stato, su programma approvato dalle regioni e secondo le direttive impartite dall'amministrazione finanziaria, dovevano essere alienati a favore degli assegnatari aventi titolo al prezzo di cui al comma 10 dell'articolo unico della suddetta legge;

che gli Istituti autonomi case popolari della regione Emilia-Romagna hanno provveduto all'istruzione delle pratiche ed alla loro trasmissione al Ministero delle finanze-direzione compartimentale del territorio per le regioni Emilia Romagna e Marche di Bologna;

che diversi atti di compravendita dei suddetti alloggi sono stati effettuati dai locali uffici del registro;

che con nota della direzione compartimentale di Bologna n. 3/12367/96 in data 23 novembre 1996 è stata sospesa la stipulazione degli alloggi, a seguito della ministeriale (direzione centrale demanio) n. 75980 del 12 novembre 1996 con la quale si sostiene la necessità del preventivo parere del Consiglio di Stato e del visto dell'Avvocatura dello Stato su ogni singolo schema di atto comportante una alienazione per un valore superiore a lire 18.000.000;

che la direzione centrale del demanio ha ignorato, non si sa quanto volutamente, che con decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994 sono stati innalzati i limiti di somma di cui alla legge n. 2440 del 1923, così modificata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 629 del 1974, cosicchè il limite attuale è pari a lire 150.000.000;

che la direzione compartimentale di Bologna non solo ha ribadito l'errata interpretazione data dalla direzione centrale del demanio (nota n. 3/1303/97), ma ha previsto di procedere ad una nuova stipulazione, per gli atti già effettuati a seguito delle incertezze legislative introdotte dall'articolo 99 e successivi della legge n. 662 del 1996;

che la direttiva della direzione centrale del demanio è stata emanata in tutto il paese, con grave turbativa agli aventi titolo all'acquisto dell'alloggio;

che la legge 24 dicembre 1993, n. 560, istituisce una procedura speciale, voluta dal legislatore, per le dismissioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, in quanto nella legge stessa vengono indicati:

gli aventi diritti all'acquisto;

il prezzo di cessione;

gli alloggi da vendere tramite un piano di vendita predisposto dal demanio ed approvato dalla regione;

che pertanto non si tratta nè di asta pubblica nè di licitazione privata nè di trattativa privata, e tutto ciò comporta la non applicazione delle leggi n. 783 del 1908, n. 2440 del 1923 e successive modificazioni;

al fine di evitare:

a) un contenzioso con gli assegnatari che hanno già effettuato la stipula dell'atto di compravendita dell'alloggio;

b) un contenzioso con gli assegnatari che hanno da tempo presentato domanda e pagato il prezzo di acquisto;

c) il mancato rispetto della volontà del legislatore;

d) una procedura burocratica farraginosa ed ossessiva,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire, al fine di evitare il proseguimento della suddetta interpretazione, con una direttiva (se sufficiente), con un parere dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio (se sufficiente), con un apposito atto normativo (se necessario).

(4-04364)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde si rileva che l'Amministrazione finanziaria – Dipartimento del Territorio (circolare n. 75980 del 12 novembre 1996) ha impartito istruzioni agli Uffici finanziari periferici per la predisposizione di schemi di atti di vendita, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, di alloggi ERP di proprietà dello Stato, da sottoporre al preventivo parere del Consiglio di Stato qualora il valore del bene alienando risulti superiore a lire 18.000.000 ignorando, con ciò, che il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994 avrebbe innalzato a lire 150.000.000 il limite oltre il quale soltanto sarebbe necessario sentire, su progetti di atti di vendita di beni immobili demaniali, il parere del menzionato Alto Consesso.

In proposito l'onorevole interrogante fa inoltre presente che, per effetto della predetta legge n. 560 del 1993, il soggetto acquirente di alloggi ERP è individuato «ope legis» per cui la vendita di tali alloggi non concretizzerebbe una vera e propria trattativa privata.

Al riguardo il competente Dipartimento del Territorio ha osservato che in base alla legge n. 629 del 1974 deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato sui progetti di atti di vendita a trattativa privata di beni demaniali il cui valore di stima risulti superiore ai limiti originari previsti dal Regio Decreto n. 2440 del 1923 (lire

75.000) che, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 1972, sono stati elevati di 240 volte (lire 18.000.000).

La successiva elevazione a lire 150.000.000 del limite di valore per la trattativa privata approvata con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, non risulta, invece, applicabile ai contratti di vendita di immobili demaniali come del resto sostenuto dal Consiglio di Stato in risposta alla richiesta di parere avanzato al riguardo dal Dipartimento del Territorio.

Come è noto a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo novellato dall'articolo 14, comma 12, della legpe n. 449 del 1997, in materia di vendita dei beni dello Stato i limiti del valore oltre il quale è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato sono stati modificati (articolo 3, commi 99 e 101).

Tale disposizione, tuttavia, comportando per il predetto Dipartimento del Territorio difficoltà interpretative in ordine alla applicabilità alla specifica materia della vendita di alloggi ERP, è stata oggetto di ulteriore richiesta di parere al Consiglio di Stato.

La questione, tuttavia, appare avviata a soluzione, in quanto come è noto la legge n. 127 del 1997, all'articolo 17, comma 25, ha abrogato le precedenti disposizioni di legge.

Con direttiva del Ministro delle finanze in data 25 settembre 1997, è stata comunque disposta l'acquisizione in via facoltativa del suddetto parere per i contratti stipulati dall'Amministrazione finanziaria di valore pari o superiore a lire 5 miliardi. Poichè il valore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da vendersi ai sensi della legge n. 560 del 1993 risulta di gran lunga inferiore a detto limite, per i relativi contratti di vendita potrà senz'altro prescindersi dal suddetto parere.

A seguito di tale innovazione normativa, il Dipartimento del Territorio (con circolare protocollo n. 77044 del 5 novembre 1997) ha emanato le conseguenti disposizioni applicative, in senso conforme a quanto auspicato nel testo dell'interrogazione.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(14 aprile 1998)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che con delibera del 29 gennaio 1996 la regione Piemonte ha dato applicazione all'articolo 16, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

che in base a tale comma si stabilisce che per la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici servizi con ricavi inferiori a 60 milioni nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti le imprese suddette possono ricorrere a contabilità agevolata e pertanto sono esonerate dalla tenuta di documentazione contabile e di certificazione fiscale;

che l'applicazione di tale contabilità agevolata non è concretamente fattibile in quanto il Governo non ha ancora provveduto ad emanare le norme attuative;

che lo stesso consiglio regionale del Piemonte ha successivamente sollecitato, con un ordine del giorno del 7 febbraio 1996, il Parlamento ed il Governo ad emanare le norme di attuazione;

che nell'ordine del giorno è stata fatta anche la precisa richiesta di ampliare il beneficio dell'articolo 16, comma 1, della predetta legge anche alle imprese artigianali, di servizio e agli esercizi pubblici che abbiano un fatturato fino ai 100 milioni,

l'interrogante chiede di sapere come e con quali tempi il Ministro in indirizzo intenda provvedere ad emanare le norme di attuazione e se non intenda pertanto accogliere la proposta della regione Piemonte di cui in premessa.

(4-08331)

(5 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di conoscere come e con quali tempi si intenda dare attuazione alla disciplina recata dall'articolo 16, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che prevede la possibilità, per i piccoli imprenditori commerciali operanti nelle zone montane con limitato volume di affari, di concordare il reddito con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

L'onorevole interrogante, inoltre, nel richiamare la delibera del 26 gennaio 1996, con la quale la regione Piemonte ha dato applicazione al citato articolo 16, comma 1, individuando i comuni montani destinatari della disciplina di che trattasi, fa riferimento all'ordine del giorno del 7 febbraio 1996, con il quale lo stesso Consiglio regionale piemontese ha sollecitato il Parlamento e il Governo ad emanare le norme di attuazione del «concordato per la montagna» e, al contempo, ha richiesto di ampliare l'ambito applicativo dell'articolo 16, comma 1, anche alle imprese artigianali, di servizio e agli esercizi pubblici che abbiano un fatturato fino a 100 milioni.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha rilevato che la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane, ha comportato non poche incertezze interpretative e difficoltà attuative attesa anche la coesistenza nell'ordinamento tributario di due forme di «concordato» (quello «a regime» e quello «per la montagna»).

Il predetto Dipartimento dopo l'entrata in vigore della legge rappresentò l'esigenza o l'opportunità di procedere all'abrogazione della norma medesima che venne disposta con il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, non convertito, il cui testo recitava: «Cessano di avere efficacia le norme in materia di concordato per le zone montane, di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97...». Tale disposizione non fu riproposta, nè dal decreto-legge 26 novembre 1994, n. 630, reiterativo del decreto n. 538, nè da successivi provvedimenti.

In seguito la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in data 3 ottobre 1996, trasmetteva al Gabinetto del Ministro delle finanze una proposta di modifica del citato articolo 16, approvata nella seduta del 26 settembre 1996, con la quale si prevedeva che il reddito di impresa potesse essere determinato forfettariamente applicando la percentuale del 10 per cento al volume di affari (comunque inferiore ad 80 milioni di lire), anzichè sulla base di un concordato con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

In ordine a tale ultima proposta il Dipartimento delle entrate esprimeva parere favorevole.

Come è noto detta proposta di modifica fu successivamente recepita in uno schema di disegno di legge recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 31 gennaio 1994, n. 97», predisposto dal Ministero per le politiche agricole, che è stato oggetto di esame da parte del Comitato tecnico misto per la montagna in una riunione tenutasi il 6 novembre 1997, presso gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Tuttavia l'esposta problematica appare ormai superata, tenuto conto che la disposizione del predetto articolo 16, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, deve ritenersi implicitamente abrogata con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 218 del 1997, recante la revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Osserva al riguardo il competente Dipartimento delle entrate che l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'accertamento con adesione risulta assorbire anche la disciplina dell'articolo 16, comma 1, in quanto l'articolo 17, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 218 dispone che sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.

L'incompatibilità risulta discendere dall'anomalia di un concordato specifico per determinati soggetti, a fronte di un istituto generale ed onnicomprensivo, qual è quello prefigurato dal legislatore delegante con il citato articolo 3, comma 120, della legge n. 662 del 1996, al quale è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 218 del 1997.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(14 aprile 1998)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che da molti anni pende una vertenza che rende sempre più difficile l'esistenza delle scuderie e dei gruppi sportivi che sono le istituzioni fondamentali dello sport automobilistico;

che l'oggetto di tale vertenza è rappresentato da una – ad avviso dello scrivente – non corretta interpretazione che consente agli organiz-

zatori di corse automobilistiche di applicare l'articolo 28 del RNS in virtù del quale «il concorrente è una persona fisica o giuridica che iscrive ad una competizione un'autovettura nonchè il o i relativi conduttori. Il concorrente deve essere munito della licenza di concorrente di cui alla NS3»;

che tale disposizione, collegata alla NS2 (tasse, depositi, premi, contributi) secondo la quale «la fattura (relativa alla tassa di iscrizione alle gare) può essere rilasciata esclusivamente al concorrente titolare della iscrizione», permette agli organizzatori di considerare concorrente esclusivamente i singoli conduttori delle autovetture, escludendo pertanto le scuderie le quali, pur versando esse tutto il denaro necessario per le varie iscrizioni, si trovano sempre prive di documenti giustificativi poichè questi sono trattenuti dai conduttori;

che tale distorsione è evidentemente possibile sia perchè l'articolo 28 definisce concorrente la «persona fisica o giuridica», sia perchè tutte le scuderie dilettantistiche sono, giuridicamente, associazioni non riconosciute e quindi prive di personalità giuridica: per questo la qualifica di concorrente appartiene solo ai conduttori in quanto singoli e non alle scuderie le quali, al contrario, avrebbero tutto il diritto di potersene fregiare;

che tale interpretazione dell'articolo 28 appare poco rispondente alla logica poichè si è voluto distinguere tra concorrente e conduttore sebbene poi ai fini fiscali la distinzione sia irrilevante: si è compiuta una distinzione per poter distinguere gli atleti dalle scuderie; infatti il successivo articolo 29 chiarisce che «il conduttore può essere anche concorrente...» a dimostrazione del fatto che per concorrente si deve intendere, generalmente, la scuderia o il gruppo sportivo;

che è legittimo ritenere che il diritto ad essere riconosciuti concorrenti sia suffragato non solo dal desiderio di esserlo, ma anche da precise norme di legge e, più in particolare, da quella che dovrebbe essere considerata da tutto lo sport, dilettantistico e non, una delle leggi fondamentali, la legge n. 157 del 28 marzo 1986;

che l'articolo 32 di tale legge si riferisce sia alle associazioni sportive «riconosciute» dal CONI «a fini sportivi», sia agli atleti «inquadrati» nelle associazioni sportive stesse; pertanto, dal momento che le summenzionate scuderie sono riconosciute dalla Federazione e che i conduttori, in quanto atleti, devono considerarsi inquadrati nelle scuderie, non si comprende il motivo per cui l'articolo 28 del RNS – che non può considerarsi certo norma di grado pari a quello di una legge dello Stato – conceda la licenza di concorrente direttamente a degli atleti inquadrati nelle associazioni,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con gli strumenti legislativi appropriati o nel senso di riconoscere in tempi brevi la personalità giuridica a tutte le associazioni sportive, oppure per modificare radicalmente l'articolo 28 e considerare concorrente sia la persona fisica sia la scuderia in quanto associazione sportiva riconosciuta dalla Federazione, anche al fine di accrescere l'importanza delle attività di base indispensabili allo sviluppo e al miglioramento del nostro sport.

(4-03181)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, dopo aver sottolineato l'importanza delle scuderie e dei gruppi sportivi nell'ambito dello sport automobilistico, evidenzia che, in base alla normativa di settore, si permetterebbe agli organizzatori di considerare concorrenti esclusivamente i singoli conduttori delle autovetture, in quanto in possesso dei documenti giustificativi, e non le scuderie le quali sostengono di fatto le spese necessarie per la partecipazione alla gara.

Rileva, infatti, l'onorevole interrogante la problematica applicativa derivante dal collegamento tra «l'articolo 28 del RSN», che definisce come concorrente la persona fisica o giuridica che iscrive ad una competizione una autovettura» il quale inoltre «deve essere munito della licenza di concorrente di cui alla NS3», con la disposizione «NS2», che prevede il rilascio della fattura, relativa alla tassa di iscrizione alla gara, solamente a favore del concorrente titolare della iscrizione stessa.

Pertanto, l'onorevole interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire legislativamente al fine di riconoscere personalità giuridica a tutte le associazioni sportive, anche quindi alle scuderie dilettantistiche, auspicando, in subordine, una modifica del richiamato articolo 78 nel senso di considerare concorrente sia la persona fisica che la scuderia in quanto associazione sportiva riconosciuta dalla Federazione.

Come è noto, si rileva che nell'atto Camera n. 2761, come esaminato ed approvato dal Comitato ristretto, sono contenute, tra l'altro, alcune disposizioni che tendono a risolvere la problematica evidenziata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

In particolare, il predetto disegno di legge concernente la «Disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva» sancisce esplicitamente che le società sportive dilettantistiche possono essere costituite come: «*a)* associazioni non riconosciute disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; *b)* associazioni con personalità giuridica; *c)* società cooperativa a responsabilità limitata; *d)* società a responsabilità limitata».

Inoltre, nell'ambito del medesimo provvedimento normativo è prevista l'istituzione del Registro delle società sportive dilettantistiche divise in quattro sezioni relative alle diverse forme di costituzione evidenziate.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(14 aprile 1998)

SERENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alcuni prefetti, ribadendo quanto già in precedenza rappresentato dal Ministero dell'interno, hanno invitato anche quest'anno i sindaci a non esporre la bandiera tibetana in occasione dell'anniversario

dell'insurrezione di Lhasa (10 marzo), essendo detta bandiera priva di riconoscimento internazionale;

che per altri vessilli privi di riconoscimento internazionale (ad esempio le bandiere delle regioni) non è mai intervenuto analogo veto da parte del Ministero dell'interno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda mettere ordine in materia al più presto, evitando per il futuro di incorrere in assurde e ridicole discriminazioni.

(4-04989)

(25 marzo 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, nella quale l'onorevole interrogante chiede i motivi della mancata esposizione da parte dei comuni della bandiera tibetana in occasione dell'insurrezione di Lhasa, si fa presente quanto segue.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Dicasteri interessati, ed in particolare il Ministero degli affari esteri, ha ritenuto di non poter accedere alla richiesta di esposizione della bandiera tibetana.

Infatti, in base alla vigente normativa, l'esposizione di bandiere straniere sugli edifici pubblici può avvenire in occasione della visita di Capi di Stato o di autorità straniere o per consuetudini internazionali.

Nella circostanza segnalata nell'atto di sindacato ispettivo non ricorreva alcuna di queste segnalazioni.

Poichè, peraltro, nell'interrogazione in oggetto, l'onorevole interrogante fa riferimento anche all'esposizione di bandiere delle regioni, si ritiene opportuno segnalare che con legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono state introdotte disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea. In particolare l'articolo 1, comma 2, della suddetta legge prevede la possibilità per le regioni di emanare norme per l'attuazione della legge stessa, nei limiti delle competenze loro affidate.

Norme e regolamenti regionali possono dettare, inoltre, una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonchè di gonfaloni, stemmi e vessilli.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
MICHELI

(15 aprile 1998)

SERENA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che corre voce che dalla Germania stia per arrivare una proposta che se accolta, potrebbe finalmente permettere a chi non vuole vedere la televisione di Stato e si accontenta di quelle private di non pagare il canone, obbligatorio in Germania come in Italia;

che un imprenditore della Franconia, Friederich Thoma, avrebbe sviluppato un «*decoder*» che può «oscurare» a piacimento solo alcuni canali della televisione;

che il piccolo *decoder*, battezzato «*Black box*», si applica sul retro del televisore ed è a prova di manipolazione;

che l'invenzione potrebbe creare seri problemi alla televisione pubblica tedesca, e, se esportato, anche alla RAI italiana;

si chiede di sapere:

se la notizia giornalistica sia fondata;

se sia stato tenuto conto di tale eventualità che potrebbe ottenere un largo consenso da parte di cittadini che ritengono di poter avere una corretta informazione giornalistica, fruendo, altresì, di programmi di intrattenimento di qualità, anche da parte di reti private che non obbligano al pagamento del canone televisivo.

(4-07325)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel significare che non si hanno notizie riguardanti l'invenzione, che sarebbe avvenuta in Germania, di un *decoder* che, applicato all'apparecchio televisivo, provocherebbe l'oscuramento solo di alcuni segnali televisivi opportunamente scelti dall'abbonato, si rammenta che il pagamento del canone radiotelevisivo è dovuto, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità e qualità dei programmi che si riesce a captare.

Tale normativa, tra l'altro, è stata dichiarata legittima con sentenza della Corte costituzionale dell'11 maggio 1988, n. 535, che ha riconosciuto al canone la natura sostanziale di imposta.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(18 aprile 1998)

SERENA, AMORENA, ANTOLINI, BIANCO, CECCATO, GASPERINI, LAGO, MANFROI. – *Al Presidente del Consigli dei ministri.* – Premesso:

che il 5 dicembre 1997 la regione Veneto ha presentato al Comitato olimpico nazionale un *dossier* completo sulla candidatura come sede delle Olimpiadi invernali del 2006;

che all'ultimo momento anche la regione Piemonte ha presentato un progetto molto meno dettagliato;

che si teme che quest'ultima candidatura sia fortemente sostenuta dalla FIAT e che quindi la disputa sarebbe impari; non a caso il villaggio olimpico sorgerebbe su un'area privata di proprietà della FIAT ed è noto che al Sestriere la famiglia Agnelli possiede proprietà e interessi;

che il Veneto presenta una candidatura diffusa sul territorio e rispettosa dell'ambiente; infatti il cuore operativo delle Olimpiadi in Veneto sarebbe tra Belluno e la zona Pedemontana di Conegliano e Vittorio Veneto, che dista dai campi di gara meno di cinquanta minuti, mentre per coprire la distanza dal centro operativo del Lingotto di Torino ai campi di gara del Sestriere e di Bardonecchia ci vogliono almeno due ore; inoltre Torino dovrebbe costruire due trampolini, nonchè le piste da bob e da slittino, con pesanti conseguenze di impatto ambientale;

che il Sestriere ha già ottenuto l'ultimo campionato mondiale;

che il Veneto ha tutto il diritto di presentare al mondo quell'economia presa ad esempio anche dal Presidente degli Stati Uniti d'America come modello di imprenditorialità; infatti quest'Olimpiade si rivelerebbe un eccezionale volano di immagine e promozione per le aziende venete, in particolare quelle della calzatura sportiva del Montebellunese,

gli interroganti chiedono di sapere:

visto che alla fine di gennaio il Comitato olimpico deciderà dove si svolgeranno le prossime Olimpiadi invernali, se non si intenda vigilare nei modi e nelle sedi opportune affinchè la scelta avvenga solo sulla base dell'esame dei progetti e la verifica della dotazione reale degli impianti delle due regioni, affinchè vinca realmente il migliore e sia garantita l'imparzialità della decisione, svincolata da eventuali pressioni di potentati economici;

qualora nella peggiore delle ipotesi il Veneto dovesse essere escluso, se non si intenda far chiarezza sull'attuale gestione del CONI, visto che ultimamente si sono verificati vari episodi inspiegabili e discutibili, anche al fine di scongiurare eventuali inchieste parlamentari.

(4-09336)

(22 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

Al fine di vagliare le candidature presentate dalle amministrazioni comunali di Torino e Venezia per ospitare i giochi olimpici invernali del 2006, il CONI ha istituito, con deliberazione della giunta esecutiva n. 787 del 4 dicembre 1997, un'apposita Commissione nazionale di valutazione, che ha approntato una relazione tecnica in ordine al materiale inviato alle due città interessate.

In forza della regola 37, paragrafo 2, della carta olimpica – la quale stabilisce che la candidatura all'organizzazione dei giochi olimpici può essere posta soltanto dalla città la cui candidatura è stata approvata dal Comitato olimpico del proprio paese – il Consiglio nazionale del CONI ha indicato, a seguito della votazione tenutasi nel corso della riunione del Consiglio nazionale del 28 gennaio 1998, la città di Torino come quella prescelta per la designazione al CIO per l'organizzazione dei XX giochi olimpici invernali del 2006.

Riguardo alla valutazione finale delle candidature, il CONI fa presente che la scelta operata dai membri del Consiglio nazionale è scaturita da una attenta lettura dei dossier presentati dalle città suindicate.

Per facilitare tale lettura è stato predisposto un tabulato schematico riassuntivo dei dati relativi alle singole città, per tema, mentre la relazione tecnica si è proposta di offrire elementi di valutazione sui temi principali delle candidature.

Il CONI ha, altresì, precisato che i criteri di valutazione adottati dalla Commissione hanno fatto riferimento ad aspetti di natura strettamente tecnica, escludendo fattori di opportunità e di convenienza più generale, ed ha fatto, inoltre, presente che gli aspetti presi in esame dalla Commissione trovano analogia nelle esperienze di valutazione condotte dalla Commissione CIO per le città candidate. In particolare, sono stati considerati gli aspetti relativi a: sostegno, sistema olimpico, impianti sportivi, villaggio olimpico, ricettività, ambiente, centro stampa e TV, viabilità, data, programma giochi e cerimonie, paraolimpiadi, bilancio, comitato promotore e garanzie.

Pertanto, la scelta di Torino è stata effettuata dal Consiglio nazionale del CONI sulla base dell'esame dei progetti presentati dalle città candidate e l'elaborato, riassuntivo di tutti i dati, è stato sottoposto preventivamente alla verifica delle città interessate.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(15 aprile 1998)

SERVELLO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Ministro della pubblica istruzione ha mostrato di non avere alcuna considerazione del Parlamento assumendo reiteratamente gravi iniziative nel delicatissimo settore della scuola, attraverso semplice decretazione;

che, come risulta da notizie di stampa, lo stesso Ministro starebbe predisponendo una «maxi-sperimentazione» scolastica, da attuare fin dal prossimo settembre, in 100-120 scuole-pilota, con un biennio unitario configurato secondo le indicazioni contenute nel disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e presentato in Parlamento in materia di riordino dei cicli dell'istruzione;

che già in altre occasioni una sperimentazione strumentalizzata a sostenere ed affrettare l'*iter* di una legge, particolarmente legata ad una formula di governo, è stata gabellata per buona ancor prima che ne fosse terminato il ciclo operativo e senza, ovviamente, un minimo di verifica seriamente intesa,

l'interrogante chiede di sapere:

su quali basi sia predisposta la suddetta operazione di maxi-sperimentazione;

con quali garanzie di controlli e verifiche superiori che non si riducano ad autocertificazioni od a compiacenti attestati di eccellenza da parte di «amici» e sodali sia predisposta tale operazione;

secondo quali criteri avvenga la scelta delle 100-120 scuole-cavia e quali risarcimenti siano previsti per alunni eventualmente danneggiati dall'esperimento stesso;

quali persone e a quale titolo siano responsabili dirette delle operazioni.

(4-06904)

(9 luglio 1997)

RISPOSTA. – I numerosi processi di innovazione introdotti negli ultimi anni (interventi didattici educativi integrativi, progetto di istituto, carta dei servizi eccetera) hanno evidenziato una crescente difficoltà da parte delle scuole a realizzare le modifiche dell'organizzazione della didattica necessarie per aderire meglio alle diversificate esigenze dell'utenza e alle nuove domande di formazione che non si limitano più alla trasmissione del sapere, più o meno stabili, ma coinvolgono l'esigenza di promuovere l'orientamento, la motivazione e la progettualità individuale del singolo alunno.

Appare infatti sempre più evidente che l'attuale rigidità dei programmi che codificano una volta per tutte e in maniera uniforme i curricoli formativi dei diversi indirizzi di studio non consente di introdurre quegli elementi di flessibilità ormai indispensabili per arricchire, differenziare e «personalizzare» gli obiettivi formativi che una scuola attenta all'utenza deve porsi.

Va sottolineato, inoltre, che la stessa possibilità di mobilità degli studenti tra i diversi tipi di istituto e tra i diversi sistemi formativi (statale e regionale) richiedono un'organizzazione di tipo modulare dei percorsi formativi, con la chiara definizione, per ogni disciplina, degli obiettivi di apprendimento attesi (mappe delle competenze e abilità), degli *standard* nazionali da raggiungere e dei «nuclei fondanti» di ciascun persorso formativo.

In tale quadro evolutivo si è inserito l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che, nell'attribuire l'autonomia didattica e organizzativa alle scuole, prevede al comma 9 la possibilità dell'offerta di insegnamenti «opzionali, facoltativi o aggiuntivi... fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali per ciascun tipo di indirizzo di studio».

Consegue da quanto precede l'esigenza di ridefinire in termini più contenuti il curricolo nazionale di ciascun indirizzo, di definirne gli aspetti fondamentali e di aprire spazi di flessibilità per attività opzionale, facoltativa o aggiuntiva, anch'esse di natura curricolare.

In questa prospettiva e in vista dell'elaborazione dei regolamenti attuativi dell'autonomia scolstica, l'Amministrazione, attesa la complessità delle questioni sottese all'autonomia medesima, ha ritenuto di aprire un limitato circuito di scuole (81 istituti professionali, 64 istituti tecnici, 18 licei classici, 5 licei artistici) nel quale realizzare un serio confronto e una approfondita riflessione circa le concrete modalità di realizzazione di una didattica più flessibile.

Il quadro di riferimento generale recepisce alcune indicazioni formulate dalla commissione dei saggi soprattutto nel senso di una forte motivazione all'apprendimento e di un alleggerimento del carico curricolare e tiene conto dei risultati acquisiti attraverso le sperimentazioni fin qui attuate e soprattutto fa proprie le esigenze largamente avvertite tra gli istituti.

I paletti progettuali proposti alle scuole per una sperimentazione in tal senso sono i seguenti:

programmi di studio che prevedano una scelta e una riduzione dei contenuti disciplinari in favore dell'approfondimento metodologico e culturale;

accettazione della logica degli *standard* disciplinari;

identificazione degli *standard* generali per le discipline inserite nei quadri orario;

computo degli spazi orari disciplinati su base annua;

presenza di una quota di variabilità reciproca fra le discipline;

apertura verso possibili accorpamenti disciplinari nella prospettiva della modularità;

apertura verso il sistema dei debiti e dei crediti formativi;

attenzione, nell'ambito della didattica, all'utilizzazione di una pluralità di strumenti educativi.

La individuazione dei modelli curriculari *standard* dei diversi indirizzi viene realizzata all'interno del sistema dei paletti progettuali, in modo congiunto per quanto riguarda le discipline dell'area di equivalenza e separatamente per le discipline di indirizzo.

Al fine di realizzare tale sperimentazione che, lo si sottolinea, non è attuativa di un progetto già definito in tutte le sue parti ma espressamente mirata alla produzione e socializzazione di esperienze metodologiche avanzate, si sono invitate scuole che già avevano maturato al riguardo importanti pregresse esperienze di ricerca in collaborazione con l'Amministrazione, cercando peraltro di rispettare una equilibrata distribuzione territoriale.

Nell'individuazione delle scuole non è stata privilegiata alcuna sigla sindacale.

I presidi di tali scuole hanno partecipato direttamente alla definizione degli obiettivi dei «paletti» della sperimentazione e si sono detti disponibili a promuovere formali delibere e adesioni da parte delle scuole.

I decreti di autorizzazione alla sperimentazione sono stati quindi emessi previa acquisizione di formali delibere da parte dei colleghi dei docenti e dei consigli di istituto con specifico consenso della componente genitori.

Quanto ai contenuti si precisa che, proprio per le finalità sostanzialmente metodologiche dell'iniziativa, si è fatto riferimento agli attuali contenuti delle sperimentazioni già in atto presso le scuole chiamate a collaborare, sperimentazioni che attengono sostanzialmente al progetto Brocca.

Tali contenuti saranno ovviamente «ritarati» dalle scuole in realzione ai nuovi quadri orario ed alla finalità di tradurre gli attuali curricoli

per contenuti in curricoli per obiettivi, *standard* e nuclei fondanti. Pur in una chiara definizione delle «terminalità quinquennali» – che restano quelle degli attuali indirizzi sperimentali – particolare attenzione viene rivolta al «biennio» al fine di verificare, tra l'altro, l'efficacia dell'orientamento e del riorientamento degli alunni che si spostano dal biennio di un indirizzo ad un altro.

A tal fine, anche nella prospettiva del riordino dei cicli scolastici, si è evidenziata un'area comune tra le scuole dell'ordine classico, scientifico, linguistico e magistrale ed un'area di «equivalenza» tra le scuole dei diversi ordini di istruzione secondaria superiore.

Saranno le stesse scuole, che aderiscono spontaneamente al progetto, a definire le classi di concorso individuate per ogni disciplina nel singolo progetto di lavoro tenendo conto ovviamente delle risorse professionali e delle disponibilità accertate.

Si sottolinea inoltre che l'orario medio settimanale delle lezioni (30 ore per l'istruzione classica-scientifica, 33 ore per l'istruzione tecnica, 34 ore per l'istruzione professionale, 34 ore per l'istruzione artistica), che presenta quote di variabilità a progettazione di istituto, comporta una riduzione del tempo-scuola: nel settore professionale da 40 ore settimanali rigidamente distribuite a 34 ore medie settimanali che potranno essere distribuite in modo flessibile; nel settore dell'istruzione tecnica da 36 ore settimanali ad una media *standard* di 31 ore con l'aggiunta di 2 ore a disposizione delle scuole per specifici interventi nell'area dell'integrazione.

Nel settore dell'istruzione classica l'articolazione del curricolo in 30 ore medie settimanali – di cui 2 da definirsi a cura della scuola – se comporta una limitata riduzione rispetto al progetto Brocca (34 ore), implica tuttavia un'aggiunta di ore rispetto all'attuale ordinamento.

In ogni caso una riduzione del monte ore complessivo rientra nelle prospettive auspicate anche dalle stesse scuole che hanno sperimentato il progetto Brocca.

Sono in via di predisposizione piani ispettivi, articolati per territorio, per indirizzi e per discipline, per il sostegno tecnico alle scuole nonchè per il monitoraggio e la valutazione delle sperimentazioni.

Sono previste inoltre numerose iniziative di aggiornamento dei presidi e dei docenti, alcune delle quali allo stato già realizzate mentre altre da realizzare nei prossimi mesi.

Da quanto precede emerge che l'intervento sperimentale proposto e sottoposto alla valutazione e al confronto più ampio non costituisce anticipazione di alcuna soluzione curriculare ma vuole essere solo un contributo di riflessione operativa alle successive scelte del Governo e del Parlamento, finalizzato ad evitare il ripetersi di normative di fatto di difficile applicazione nelle scuole.

Tale intervento, pertanto, nei limiti sopraindicati, costituisce un'attività doverosa ed autonoma della stessa Amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

SERVELLO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che tra gli operatori del settore del teatro di prosa è avvertito un profondo e crescente disagio nei confronti della commissione prosa del dipartimento dello spettacolo, presieduta dal direttore generale Bova, in quanto nominata esautorando di fatto qualsiasi personalità che non faccia riferimento all'area di Governo;

che tali operatori chiedono la tutela della libertà di espressione e della libertà artistica (non sentendosi garantiti da una commissione la cui unica fonte di legittimazione risiede nelle sue arbitrarie valutazioni) con l'immediato scioglimento della medesima commissione in quanto priva di rappresentanza della pluralità delle aree artistico-culturali operanti sul territorio nazionale e poichè, già dai suoi primi atti, ha operato con chiari intenti di svilimento ed emarginazione delle compagnie libere, non asservite a potentati politici di area governativa,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di ricondurre nell'alveo della legittimità, correttezza e trasparenza l'attività della commissione prosa e rassenerare gli operatori del settore.

(4-09355)

(27 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione all'oggetto indicata, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

I componenti della Commissione consultiva per la prosa sono stati scelti tra esperti del settore, indipendentemente dall'appartenenza ad aree politiche: l'unico requisito richiesto è quello di non avere alcun interesse con organismi teatrali sovvenzionati.

Al riguardo si rammenta che la legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, dispone espressamente che i componenti della Commissione «sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività in oggetto delle competenze istituzionali della Commissione».

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(20 aprile 1998)

SERVELLO. – *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali e per lo spettacolo.* – Premesso:

che il Sindacato nazionale autori drammatici ha denunciato il tentativo in atto da parte del Dipartimento per lo spettacolo di mettere in liquidazione l'Istituto del dramma italiano (IDI);

che l'IDI, in cinquant'anni di vita, ha promosso e sostenuto la migliore drammaturgia italiana del dopoguerra;

che la «liquidazione» di detto istituto appare preordinata d'intesa con la commissione teatro, facente capo allo stesso Dipartimento per lo spettacolo e nominata dal Ministro per i beni culturali;

che detta commissione ha ingiustificamente dimezzato la sovvenzione annuale destinata all'Istituto del dramma italiano, impedendo a quest'ultimo, di fatto, di esercitare la sua attività;

che, in tale situazione, l'attuale commissario dell'IDI ha dichiarato che l'istituto non è più in grado si svolgere i propri compiti istituzionali;

che, di fronte ad un fatto tanto grave, maturato nel complice silenzio degli organi di informazione, il Sindacato nazionale autori drammatici ha sottolineato che ancora una volta viene penalizzata la categoria degli autori drammatici, ritenuta, evidentemente, scomoda o comunque non propensa a compromessi,

l'interrogante chiede di conoscere se quanto denunciato dal Sindacato nazionale autori drammatici risponda al vero e, in caso affermativo, quali interventi urgenti si intenda disporre al fine di scongiurare la paventata «liquidazione» dell'Istituto della drammaturgia italiana.

(4-09372)

(28 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Il Dipartimento dello spettacolo ha concesso all'Istituto del dramma italiano, per l'anno 1997, un contributo di 500 milioni, in attesa che venisse ricostituito un nuovo consiglio di amministrazione, essendo il precedente consiglio scaduto il 31 gennaio 1997.

Detto organo non è più stato ricostituito in quanto due soci fondatori (su tre) hanno comunicato di non voler procedere alla designazione dei propri rappresentanti.

In presenza di tale situazione che ha, tra l'altro, comportato una pressochè totale paralisi dell'attività dell'Istituto, l'amministrazione ha nominato, con decreto del 22 settembre 1997, un commissario straordinario il quale ha proposto di applicare la procedura di estinzione della persona giuridica ai sensi dell'articolo 27 del codice civile.

Pertanto, con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1998 si è disposta l'estinzione dell'Istituto in questione, inviando altresì copia del predetto atto al presidente del tribunale di Roma per i connessi, conseguenti adempimenti.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(20 aprile 1998)

SERVELLO, PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che gli organi rappresentativi nelle nostre collettività in Europa, protestando, hanno più volte denunciato l'assurdo comportamento della Rai, che continua imperterrita a criptare alcuni programmi sportivi, culturali e di intrattenimento, irradiati via satellite;

constatato il ruolo pubblico dell'Ente Rai che, per legge, è obbligata ad informare integralmente tutti i cittadini italiani;

considerato che l'Europa, dove vivono e lavorano oltre due milioni e mezzo di connazionali, ormai è da ritenersi giuridicamente come parte di casa nostra;

visto quanto è emerso anche durante l'ultima sessione del Comitato generale per gli italiani all'estero, dove il problema è stato oggetto di una lunga discussione sollecitata dal consigliere Bruno Zoratto,

si chiede di sapere quali siano le iniziative che il Governo intende prendere, affinchè la funzione pubblica della Rai venga riaffermata e garantita, eliminando il criptaggio dei programmi irradiati via satellite, in modo che gli italiani residenti in Europa possano seguire tutti i programmi Rai senza censura alcuna.

(4-09216)

(15 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che i programmi di Raiuno, Raidue e Raitre vengono trasmessi, parallelamente alla diffusione terrestre, anche tramite i satelliti Eutelsat Hot Bird 1 (in analogico) e Eutelsat Hot Bird 2 (in digitale). Nel «bouquet» digitale trasmesso da Hot Bird 2 sono presenti anche i programmi delle tre nuove reti tematiche di Raisat.

Poichè i segnali irradiati da satellite possono essere ricevuti anche oltre i confini italiani, in particolare in Europa e nel bacino del Mediterraneo, per la relativa programmazione la concessionaria RAI è tenuta al rispetto delle norme del diritto internazionale; ne discende, pertanto, che alcune trasmissioni delle tre reti televisive della RAI, per le quali la concessionaria stessa non dispone dei diritti di trasmissione all'estero, vengono «codificate».

Tale trattamento non interessa le tre reti tematiche di Raisat la cui programmazione, specificamente predisposta per la diffusione da satellite, è composta esclusivamente di programmi per i quali la RAI ha la disponibilità dei diritti.

Per quanto riguarda la programmazione degli altri canali, la concessionaria, nel rilevare che, quando è possibile, acquista i diritti di trasmissione per il territorio nazionale e per la trasmissione in lingua italiana verso i paesi dove è presente una numerosa comunità di connazionali, ha precisato che vi sono eventi i cui diritti possono essere acquistati soltanto per il nostro territorio nazionale (come le gare di Formula uno) e altri eventi i cui diritti sono oggetto di commercializzazione separata da parte di Rai Trade (come gli incontri del campionato di calcio).

La ripetuta RAI ha infine ricordato che la quantità di programmi che subiscono la «codifica» nelle trasmissioni da satellite rappresenta una piccola frazione del palinsesto complessivo e che l'elenco degli stessi è fornito settimanalmente alla pagina 515 del televideo.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(14 aprile 1998)

SPECCHIA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che sono funzionanti in Italia diversi istituti professionali di Stato per i servizi sociali e tra questi l'istituto «Morvillo» di Brindisi;

che detti istituti dopo i cinque anni di corso rilasciano regolare diploma di maturità, mentre dopo i primi tre anni viene rilasciata la qualifica professionale di operatore per i servizi sociali;

che i giovani in possesso di tali qualifiche professionali incontrano ostacoli insormontabili nell'avviamento al lavoro in quanto gli uffici e le sezioni circoscrizionali per l'impiego non riconoscono tali qualifiche;

che il diploma e la qualifica professionale di operatore per i servizi sociali dal 1992 hanno sostituito il diploma di assistente all'infanzia e la qualifica di assistente di comunità infantile;

che detti titoli venivano invece riconosciuti;

rilevato:

che è necessario fare chiarezza in questo settore e riconoscere la qualifica di operatore dei servizi sociali considerata fra l'altro la necessità di avere figure professionali qualificate per i servizi a favore degli anziani, dei minori e dei disabili;

che si rende opportuna anche l'istituzione di un apposito albo professionale,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-04504)

(4 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante lamenta le difficoltà che incontrano i giovani diplomati degli istituti professionali, ed in particolare quelli per i servizi sociali, nell'avviamento al lavoro in quanto le sezioni circoscrizionali per il lavoro non riconoscono tali qualifiche.

Al riguardo si fa presente che le difficoltà in parola non dipendono da intenti discriminatori nei confronti dei ragazzi che frequentano gli istituti interessati ma si ritiene che siano frutto della non conoscenza

della normativa vigente in materia che ha subìto notevoli modificazioni rispetto al passato.

In sostanza, i titoli di studio rilasciati in passato dagli istituti professionali femminili e regolarmente riconosciuti nei bandi di concorso degli enti pubblici e nei prospetti degli uffici di collocamento (diploma di qualifica di «Assistente all'infanzia» e diploma di maturità di «Assistente comunità infantili») tuttora esistono e vengono rilasciati da questi stessi istituti che hanno assunto la denominazione di istituti per i servizi sociali. I predetti titoli sono il diploma di qualifica di «Operatore servizi sociali» e il diploma di maturità di «Tecnico dei servizi sociali» ed hanno lo stesso valore dei precedenti diplomi.

Al fine di dare un'informazione generalizzata e completa sull'esistenza e sul valore dei nuovi diplomi, è stato emanato il decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 250, concernente il quadro aggiornato dei diplomi di qualifica, mentre è in corso di predisposizione un analogo provvedimento riferito ai diplomi di maturità.

Oltre a tali iniziative, questa Amministrazione effettua interventi puntuali sugli Enti ogni volta che si presenta il problema.

Ad ogni buon fine non si mancherà di intensificare le azioni volte a realizzare un'informazione diffusa e capillare nelle sedi e presso gli organismi a vario titolo competenti e interessati.

Si fa, infine, presente che, ai fini della istituzione di un apposito Albo professionale, occorre attivare specifiche iniziative legislative, mirate all'istituzione dell'Albo stesso.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

SQUARCIALUPI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in ogni metropoli europea, e quindi anche a Milano, non mancano motivi di tensione causati dall'incontro di diverse culture, dalla scarsità di opportunità per i giovani, dalla disoccupazione e dal divario sempre più ampio creato da una iniqua distribuzione delle ricchezze nonchè dalle azioni della criminalità organizzata;

che compito degli amministratori locali dovrebbe dunque essere quello di contribuire a spegnere i focolai delle tensioni ricorrendo alle leggi ma anche al buon senso ed allo spirito di solidarietà;

che l'attuale giunta comunale di Milano non perde occasione per far aumentare le tensioni sovvertendo tradizioni che fanno ormai parte della storia della città, come le celebrazioni per ricordare l'eccidio di piazza Fontana o la secolare fiera degli: «Oh bei, oh bei!» dalla quale quest'anno erano stati esclusi 400 ambulanti non autorizzati;

che ora la citta si trova di fronte al caso della Cooperativa Chico Mendez, che aveva già ricevuto l'appoggio del consiglio comunale in

quanto operante nel commercio «equo e solidale» fra consumatori dei paesi industrializzati e piccoli produttori dei paesi in via di sviluppo, sottratti così alla speculazione delle grandi reti di distribuzione,

l'interrogante chiede di sapere:

se una città come Milano, a scadenze sempre più ravvicinate, debba essere sottoposta a comportamenti dell'amministrazione comunale che sono in contrasto con la tradizione milanese di solidarietà e di convivenza, difese con forza anche dalla Chiesa ambrosiana;

se non sarebbe pertanto il caso di autorizzare nuovamente la Cooperativa Chico Mendez a vendere i suoi prodotti, a prezzo equo e solidale, anche nella piazza da dove è stata cacciata da un esiguo numero di commercianti e di abitanti;

se non sia il caso di richiamare gli attuali amministratori comunali al rispetto dei valori solidali e tolleranti della società ambrosiana.

(4-08932)

(16 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Da accertamenti effettuati è emerso che il comune di Milano ha autorizzato la manifestazione denominata «Piccoli equi e solidali» organizzata dalla Cooperativa Chico Mendez e ha concesso l'area di Largo Cairoli – di fronte al Castello Sforzesco – revocando la precedente concessione dell'area in Piazza San Simpliciano, per consentire anche lo svolgimento di attività culturali e religiose, già programmate, nella Basilica di San Simpliciano.

L'area concessa, rientrando in una zona più centrale, ha consentito una migliore riuscita della manifestazione.

Risulta, infatti, che gli organizzatori della manifestazione tenutasi dal 16 dicembre 1997 al 20 gennaio 1998 hanno chiesto ed ottenuto una proroga fino al 25 gennaio 1998.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(17 aprile 1998)

SPERONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per conoscere il motivo per cui l'emittente televisiva di Stato propone nelle rassegne stampa «L'Osservatore Romano» e non altri quotidiani esteri in lingua italiana, quali quelli editi nella Repubblica di San Marino e nel Canton Ticino.

(4-06155)

(29 maggio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha anzitutto precisato che la testata dell«'Osservatore Romano», trattandosi di un quotidiano distribuito nel pomeriggio, non è presente nella rassegna stampa del TGI, del TG2, del GR e di Televideo.

La medesima RAI ha sottolineato che il quotidiano in questione, per i suoi contenuti che esulano dai fatti strettamente di cronaca e per l'interesse che i temi trattati rivestono presso un vasto pubblico prescindendo dalla nazionalità, è ricompresa fra le testate presentate nella rubrica «TG3 notte – in edicola»; di tali testate, pertanto, farebbe parte anche se fosse scritta in altra lingua.

Per quanto riguarda i due quotidiani editi in italiano l'uno nella Repubblica di San Marino e l'altro nel Canton Ticino, la ripetuta RAI ha precisato che, qualora i temi dagli stessi evidenziati rivestissero un interesse non soltanto locale e se presso la redazione del TG3 fosse inviato il fax delle rispettive prime pagine, la presentazione dei quotidiani in parola potrebbe essere inserita nella predetta rubrica.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(18 aprile 1998)

TERRACINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che i provvedimenti adottati con circolari ministeriali nn. 93/91 e 244/94, ordinanze ministeriali nn. 93/92, 140/92, 179/94 e 185/95, che stabiliscono le modalità di utilizzo degli insegnanti chiamati a ricoprire incarichi su cattedre intere o cattedre ad orario resesi vacanti all'inizio di ogni nuovo anno scolastico, prevedono la possibilità di utilizzare su cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quella di titolarità il personale in soprannumero, anche se sprovvisto dalla relativa abilitazione;

che un'errata e tendenziosa interpretazione del criterio di mobilità, che nella scuola dovrebbe consistere nel reimpiego dei perdenti posto in mansioni parallele all'attività «*ex cathedra*» (progetti per l'accoglienza, biblioteche, progetti contro la dispersione), fa sì che l'accesso alle cattedre vacanti venga subordinato non tanto al possesso della relativa abilitazione, quanto piuttosto alla mera condizione di soprannumerarietà, che così intesa diverrebbe quasi una situazione privilegiata che apre la possibilità di insegnare qualsiasi disciplina indipendentemente dalle dovute competenze e che verrebbe dunque, *ipso facto,* a legittimare in taluni casi operazioni di mobilità che possono anche prescindere dal possesso dei titoli culturali normalmente richiesti;

considerato:

che sono stati attivati (articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 1993, decreto ministeriale n. 231 del 1994 e circolare ministeriale n. 94

del 1995), con la complicità dei sindacati, i corsi di riconversione professionale della durata di sole ottanta ore, a cui sono stati ammessi non soltanto gli utilizzati, ma anche coloro i quali, pur mantenendo la titolarità sulla propria cattedra, semplicemente appartengono ad una classe di concorso in cui vi è personale in esubero;

che secondo la modalità stabilite, ben diverse rispetto a quelle dei concorsi ordinari caratterizzati da particolare rigore e selettività, gli iscritti ai corsi hanno conseguito, superando un esame le cui prove vertevano esclusivamente sugli argomenti trattati durante il corso, un'abilitazione con relativa graduatoria di merito che rende possibile la conferma degli utilizzi già effettuati, ignorando dunque le graduatorie di merito dei vincitori di concorso e le graduatorie del «cosiddetto» doppio canale;

visto:

che in virtù di questa sanatoria le utilizzazioni vengono a configurarsi non più come movimenti di carattere eccezionale o temporaneo, ma quali passaggi di ruolo o passaggi di cattedra a tutti gli effetti e aventi carattere definitivo;

che stante questa situazione di progressivo degrado verrebbe vanificato qualsiasi progetto di riforma della scuola secondaria, poichè diviene priva di senso una scuola superiore, suddivisa per indirizzi, se agli insegnanti che vi devono operare mancano le necessarie competenze specifiche,

l'interrogante chiede di conoscere:

come il Ministro in indirizzo intenda garantire nella maniera dovuta quel grado di professionalità del docente che non può essere certamente conseguito attraverso un'operazione di «riciclaggio» quale quella che si intende attuare attraverso i corsi di riconversione professionale;

in quale modo ritenga possibile evitare che un inadeguato insegnamento invalidi la funzione proprio di quelle discipline (filosofia, diritto eccetera) che dovrebbero invece costituire la più importante conquista per quegli indirizzi tecnico-professionali ai quali è stata finora negata un'adeguata formazione critica e una solida preparazione culturale di base;

come intenda salvaguardare la specificità di ogni figura professionale, il cui *status* oggi rischia di essere svilito e mortificato da normative affrettate che, prevedendo modalità di reclutamento «selvagge», in prospettiva finirebbero da un lato per compromettere la credibilità di un'intera categoria che da anni si dedica con passione e impegno all'insegnamento, dall'altro per sottrarre ai giovani laureati, che hanno conseguito una preparazione specifica, future occasioni di lavoro;

infine, in quale modo pensi di non sacrificare alla logica del risparmio la qualità dell'istruzione superiore, il diritto degli studenti ad avere insegnanti competenti, il diritto di chi ha acquisito i propri titoli nel rispetto delle regole, senza mai avere usufruito di decreti e ordinanze fatte su misura.

(4-03891)

(28 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che la previsione normativa che esclude la possibilità di nuove nomine in presenza di personale in soprannumero, utilizzato in altra classe di concorso in quanto in possesso del titolo di studio valido, corrisponde all'esigenza, ormai generalmente diffusa, di ridistribuire razionalmente, nei settori in cui sussiste la necessità, il personale in esubero previa riconversione professionale.

Si fa presente, comunque, che la situazione di soprannumero va riferita all'esubero complessivo rispetto all'organico della classe di concorso e non alla posizione del singolo docente.

L'utilizzazione rappresenta, d'altronde, una mera situazione di fatto, mentre l'acquisizione della titolarità nella nuova classe di concorso avviene, tramite la mobilità professionale, esclusivamente nei riguardi di docenti in possesso del relativo titolo di abilitazione.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa dei corsi di riconversione, si precisa che questa è stata definita tenuto conto dell'impossibilità, prevista dalle norme primarie in materia, di sostituire, in classe, il personale interessato ai corsi con personale supplente. Tuttavia, le previste 80 ore riguardano esclusivamente gli incontri in comune, durante i quali vengono presentati moduli su aspetti metodologici-didattici, con riguardo alle discipline delle classi di concorso interessate, ferma restando la necessità che i partecipanti, sulla base delle indicazioni bibliografiche ricevute, debbano svolgere attività di autoformazione.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(9 aprile 1998)

VEDOVATO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nella frazione di Mercurago del comune di Arona (Novara) è da tempo presente un ufficio postale che registra risultati economici positivi e garantisce un servizio essenziale sia per la popolazione sia per i turisti presenti nella zona del Lago Maggiore;

che per la sede di tale ufficio è stata avviata un'azione di sfratto la cui esecuzione potrebbe creare gravi difficoltà destando viva preoccupazione nell'opinione pubblica di cui si è fatta interprete l'amministrazione comunale;

che in previsione di tale eventualità ed anche in ragione della difficoltà di reperire in zona locali per una collocazione alternativa è già stata individuata un'area, idonea anche sotto il profilo della destinazione urbanistica, per la realizzazione di un edificio apposito che risulterebbe già nei programmi dell'Ente poste,

si chiede di sapere quale sia lo stato dell'*iter* procedurale per la realizzazione della nuova sede dell'ufficio postale di Mercurago e quali urgenti provvedimenti s'intenda assumere per assicurare in ogni caso il funzionamento in loco del servizio.

(4-09132)

(14 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società Poste italiane spa – interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante – ha riferito che l'attività svolta dall'agenzia postale di Mercurago, per volume e qualità dei servizi erogati, si connota per i significativi, positivi risultati raggiunti.

Tali positivi elementi di giudizio, insieme ad altri indicatori economici, all'analisi del rapporto costo-benefici ed alla vasta clientela anche turistica servita, hanno consentito alla direzione della sede Piemonte di inserire nel programma di investimenti per l'anno corrente il progetto per la realizzazione di un edificio da adibire a sede dell'agenzia postale in argomento.

Non appena approvato il programma da parte degli organi centrali si provvederà tempestivamente all'acquisizione dell'area ed alla realizzazione dell'opera.

Naturalmente, in attesa della costruzione del nuovo edificio i servizi postali verranno svolti nella sede attuale per la quale è previsto lo sfratto solo dal settembre 1999.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(14 aprile 1998)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo sport e lo spettacolo.* – Premesso:

che la Federazione provinciale del gioco bocce di Brescia avrebbe negato il proprio assenso al torneo denominato «Gran premio della Padania», che si sarebbe dovuto svolgere nelle strutture di Ghedi (Brescia);

che tale decisione ha compromesso la realizzazione dell'iniziativa che doveva vedere schierati giocatori tesserati e non; la Federazione si è giustificata con considerazioni relative alla apoliticità dell'associazione,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che la stessa Federazione bresciana abbia ultimamente concesso il proprio assenso ad un «Torneo dell'Unità», che viene promosso inequivocabilmente da un ben identificato schieramento politico;

a quanto ammonti il supporto finanziario che la Federazione italiana gioco bocce riconosce al comitato provinciale bresciano e se non si ritenga opportuno dare ben precise disposizioni di utilizzo degli impianti e chiarire una volta per tutte che sia il diritto alla pratica dello sport che la libera concorrenza tra associazioni e federazioni non possono essere negati, così come la possibilità di utilizzo degli stessi impianti, visto che lo Stato concede al CONI contributi ordinari anche per poter diffondere la pratica dello sport e non fa discriminazioni fra cittadini;

se non sia il caso di chiarire l'equivoco e concedere l'assenso e l'utilizzo degli impianti, onde evitare che un singolo caso diventi un pretesto per un controllo di tutto ciò che avviene tra sport e politica, innescando assurde rivalità che nulla hanno a che vedere con lo sport. (4-08071)

(16 ottobre 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito CONI e la Federazione Italiana Bocce, che ha interpellato il Comitato Provinciale in questione, si fa presente quanto segue.

Si premette che i Comitati Provinciali godono di autonomia organizzativa e tecnica e, nel rispetto delle normative federali riguardanti l'attività sportiva e le relative coperture assicurative, gli stessi Comitati provvedono alla predisposizione dei calendari delle manifestazioni a carattere territoriale. Di norma viene rilasciato un nulla osta per le manifestazioni riservate ai giocatori tesserati FIB che sono classificati in categorie.

Il Comitato fa presente di avere sempre concesso il nulla osta o assenso per manifestazioni a carattere promozionale avanzate da promotori con il patrocinio di società affiliate, a condizione che nel palinsesto organizzativo non figuri manifesto riferimento a partiti politici e/o associazioni ad essi collegate, attesa l'apoliticità della Federazione.

Nella fattispecie, pur essendo stata negata agli organizzatori di Ghedi, per la motivazione suddetta, l'autorizzazione a fare esplicito riferimento alla Lega o al Gran Premio della Padania nel titolo e nella locandina della manifestazione, risulta che la medesima manifestazione ha egualmente avuto regolare svolgimento.

La FIB precisa che il bocciodromo di Ghedi è affiliato al Comitato Provinciale solamente per quanto concerne l'attività agonistica di calendario federale e che, per il resto, l'utilizzo della struttura esce dalla sfera del controllo del suddetto Comitato in quanto di competenza del gestore e, poichè struttura comunale, dell'amministrazione pubblica di quella località.

Pertanto, per qualsiasi manifestazione anche boccistica con valenza politica, non era necessario chiedere l'assenso al Comitato Provinciale, il quale si sarebbe limitato ad esprimersi soltanto per i tesserati alla Federazione, lasciando liberi gli organizzatori di ottenere altre autorizzazioni.

La FIB fa presente, infine, che non risulta la concessione di nulla osta per altri tornei palesemente identificati in uno schieramento politico.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(14 aprile 1998)